Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per la cultura e l'istruzione

2025/0222(COD)

12.6.2026

EMENDAMENTI
606 - 848

Progetto di relazione
Bogdan Andrzej Zdrojewski
(PE789.968v01-00)

Istituzione del programma Erasmus+ per il periodo 2028-2034 e abrogazione dei regolamenti (UE) 2021/817 e (UE) 2021/888

Proposta di regolamento
(COM(2025)0549 – 2025/0222(COD))

Emendamento 606
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'attuazione del programma, comprese le sinergie con altre politiche e altri programmi dell'Unione e il relativo sostegno, le piattaforme online, gli strumenti di cooperazione virtuale e gli strumenti intesi a facilitare la mobilità ai fini dell'apprendimento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 607
Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'attuazione del programma, comprese le sinergie con altre politiche e altri programmi dell'Unione e il ***relativo*** sostegno, le piattaforme online, gli strumenti di cooperazione virtuale e gli strumenti ***intesi*** a facilitare la mobilità ai fini ***dell'apprendimento***;	b) l'attuazione del programma, comprese le sinergie con altre politiche e altri programmi dell'Unione e il sostegno ***a questi ultimi***, le piattaforme online, gli strumenti di cooperazione virtuale e gli strumenti ***destinati*** a facilitare la mobilità ai fini ***educativi, purché tali piattaforme e strumenti siano interoperabili con i sistemi nazionali esistenti e rispettino i principi di minimizzazione dei dati, protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, controllo effettivo da parte dell'utente e neutralità tecnologica***;

Or. es

Emendamento 608

Hristo Petrov, Laurence Farreng, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'attuazione del programma, comprese le sinergie con altre politiche e altri programmi dell'Unione e il relativo sostegno, le piattaforme online, gli strumenti di cooperazione virtuale e gli strumenti intesi a facilitare la mobilità ai fini dell'apprendimento;	(b) l'attuazione del programma, comprese le sinergie con altre politiche e altri programmi dell'Unione e il relativo sostegno, le piattaforme online, gli strumenti di cooperazione virtuale e gli strumenti intesi a facilitare la mobilità ai fini dell'apprendimento***, comprese misure a sostegno della partecipazione delle scuole e del loro personale, in particolare di quelle che vi partecipano per la prima volta o situate in zone svantaggiate, rurali, remote o con scarsa connettività***;

Or. en

Emendamento 609
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) l'attuazione del programma, comprese le sinergie con altre politiche e altri programmi dell'Unione e il relativo sostegno, le piattaforme online, gli strumenti di cooperazione virtuale e gli strumenti intesi a facilitare la mobilità ai fini dell'apprendimento;	(b) l'attuazione del programma, comprese le sinergie con altre politiche e altri programmi dell'Unione e il relativo sostegno, le piattaforme online, gli strumenti di cooperazione virtuale e gli strumenti intesi a facilitare la mobilità ai fini dell'apprendimento***, garantendo al contempo accessibilità, trasparenza, protezione dei dati, una sorveglianza umana significativa sugli strumenti digitali e pari accesso per le organizzazioni di diverse dimensioni e capacità***;

Or. en

Emendamento 610
Catherine Griset, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'attuazione del programma, comprese le sinergie ***con altre politiche e altri programmi dell'Unione e il relativo sostegno***, le piattaforme online, gli strumenti di cooperazione virtuale e gli strumenti intesi a facilitare la mobilità ai fini dell'apprendimento;	b) l'attuazione del programma, comprese le sinergie, le piattaforme online, gli strumenti di cooperazione virtuale e gli strumenti intesi a facilitare la mobilità ai fini dell'apprendimento;

Or. fr

Emendamento 611
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) misure volte a semplificare l'accesso al programma, a ridurre gli oneri amministrativi superflui e a fornire un sostegno su misura ai richiedenti la prima volta, alle organizzazioni di base, alle organizzazioni giovanili e alle piccole organizzazioni della società civile;

Or. en

Emendamento 612
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) azioni che promuovono la

	trasparenza, la responsabilità e la fiducia del pubblico nell'attuazione del programma, compreso l'accesso del pubblico alle informazioni sui beneficiari, sui progetti finanziati e sui risultati dei progetti, conformemente alla legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati;

Or. en

Emendamento 613
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la diffusione e la comunicazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 614
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) la diffusione ***e*** la comunicazione.	(c) la diffusione***,*** la comunicazione ***e l'ampia condivisione dei risultati dei progetti, delle buone pratiche e dei risultati di apprendimento, con particolare attenzione all'accessibilità, al multilinguismo, all'accesso aperto e al coinvolgimento delle comunità sottorappresentate***.

Or. en

Emendamento 615
Sabrina Repp, Hannes Heide, Emma Rafowicz, Marcos Ros Sempere, Joanna Scheuring-Wielgus, Gabriela Firea, Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) Nel settore della gioventù, il programma contribuisce all'attuazione e all'ulteriore sviluppo della strategia dell'UE per la gioventù, promuovendo la partecipazione, l'impegno civico e l'inclusione.

Or. en

Emendamento 616
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) sostegno al riconoscimento, alla convalida e alla visibilità dell'apprendimento non formale e informale, anche attraverso l'animazione socioeducativa, il volontariato, lo sport di base e le attività di impegno civico;

Or. en

Emendamento 617
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) sostegno a misure volte a rafforzare lo spazio civico, la

partecipazione democratica, l'alfabetizzazione mediatica, il pensiero critico e la resilienza alla disinformazione tra i giovani e i discenti;

Or. en

Emendamento 618
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quater) sostegno a sistemi di accreditamento trasparenti, obiettivi e accessibili al pubblico per le organizzazioni che partecipano al programma e monitoraggio periodico delle pratiche di accreditamento in tutti i paesi partecipanti;

Or. en

Emendamento 619
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quinquies) sostegno all'uso responsabile e trasparente dell'intelligenza artificiale nell'attuazione del programma, garantendo un controllo umano significativo, la protezione da pregiudizi e discriminazioni, la trasparenza dei sistemi automatizzati e il rispetto dei diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 620
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 – lettera c sexies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c sexies) sostegno all'istituzione e alla manutenzione di un registro per la trasparenza Erasmus+ accessibile al pubblico contenente informazioni su organizzazioni accreditate, beneficiari, progetti finanziati, dotazioni finanziarie e risultati dei progetti, conformemente alla legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 621
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma1 – lettera c septies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c septies) meccanismi regolari di dialogo strutturato che coinvolgano discenti, organizzazioni giovanili, volontari, organizzazioni sportive di base, parti sociali e organizzazioni della società civile nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del programma.

Or. en

Emendamento 622
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis
	Gioventù
	Nel settore della gioventù, il programma sostiene:
	a) la sperimentazione, l'elaborazione e l'attuazione delle agende politiche e degli strumenti dell'Unione, in particolare la rete Youth Wiki, la rete Eurodesk e Youthpass;
	b) il dialogo politico e la cooperazione con i portatori di interessi pertinenti, comprese le reti a livello di Unione, le organizzazioni europee e internazionali nel settore della gioventù, il dialogo dell'UE con i giovani e il sostegno al Forum europeo della gioventù;
	c) la cooperazione con altri strumenti dell'Unione e il sostegno ad altre politiche dell'Unione;
	d) le attività di diffusione e sensibilizzazione sulle priorità e sui risultati delle politiche europee nonché sul programma.

Or. en

Emendamento 623
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis
	Sport
	Nel settore dello sport, il programma sostiene:
	a) la sperimentazione, l'elaborazione e l'attuazione delle agende politiche e degli

strumenti dell'Unione, in particolare gli organismi nazionali di coordinamento che attuano la settimana europea dello sport a livello nazionale.

b) l'attuazione del programma, comprese le sinergie con altre politiche e altri programmi dell'Unione e il relativo sostegno, le piattaforme online, gli strumenti di cooperazione virtuale e gli strumenti intesi a facilitare la mobilità ai fini dell'apprendimento;

c) la diffusione e la comunicazione.

Or. en

Emendamento 624
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Capo II – sezione 2 bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis Sostegno allo sviluppo di politiche

Or. en

Emendamento 625
Catherine Griset, Annamária Vicsek, Antonín Staněk, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Misure di sostegno ***all'inclusione e alla diversità***	Misure di sostegno ***all'equità, alla solidarietà e alle pari opportunità***

Or. fr

Emendamento 626

Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Misure di sostegno all'inclusione ***e alla diversità***	Misure di sostegno all'inclusione

Or. es

Emendamento 627
Catherine Griset, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nell'attuare il presente regolamento la Commissione, gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma garantiscono un approccio inclusivo in tutte le attività.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 628
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nell'attuare il presente regolamento la Commissione, gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma garantiscono un approccio inclusivo in tutte le attività.	1. Nell'attuare il presente regolamento la Commissione, gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma garantiscono un approccio inclusivo***, basato sui diritti e non discriminatorio*** in tutte le attività***, prestando particolare attenzione alle pari opportunità, all'accessibilità e alla rimozione delle barriere sociali, economiche, geografiche e strutturali alla***

partecipazione.

Or. en

Emendamento 629
Lara Magoni, Marco Squarta, Ivaylo Valchev, Chiara Gemma, Guillaume Peltier, Paolo Inselvini

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nell'attuare il presente regolamento la Commissione, gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma garantiscono un approccio ***inclusivo*** in tutte le attività.	1. Nell'attuare il presente regolamento la Commissione, gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma garantiscono un approccio ***professionale*** in tutte le attività.

Or. en

Emendamento 630
Catherine Griset, Antonín Staněk, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nell'attuare il presente regolamento la Commissione, gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma garantiscono un approccio ***inclusivo*** in tutte le attività.	1. Nell'attuare il presente regolamento la Commissione, gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma garantiscono un approccio ***equo*** in tutte le attività.

Or. fr

Emendamento 631
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione, gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma adottano misure efficaci per promuovere l'inclusione, la diversità e l'equità, la solidarietà e ***le*** pari opportunità, in particolare per garantire la partecipazione al programma delle persone con minori opportunità.	2. La Commissione, gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma adottano misure efficaci per promuovere l'inclusione, la diversità e l'equità, la solidarietà e ***offrire*** pari opportunità, in particolare per garantire la partecipazione al programma delle persone con minori opportunità. ***Le misure per l'inclusione e la diversità dovrebbero affrontare le esigenze e gli ostacoli specifici prima, durante e nella fase di reinserimento successiva alla partecipazione al programma, al fine di garantire risultati significativi ed equi per tutti i partecipanti.***

Or. en

Emendamento 632
Hristo Petrov, Laurence Farreng, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione, gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma adottano misure efficaci per promuovere l'inclusione, la diversità e l'equità, la solidarietà e le pari opportunità, in particolare per garantire la partecipazione al programma delle persone con minori opportunità.	2. La Commissione, gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma adottano misure efficaci per promuovere l'inclusione, la diversità e l'equità, la solidarietà e le pari opportunità, in particolare per garantire la partecipazione al programma delle persone con minori opportunità. ***La Commissione fissa obiettivi quantitativi e qualitativi per la partecipazione delle persone con minori opportunità ai programmi di lavoro e riferisce periodicamente sui progressi compiuti in tal senso.***

Or. en

Emendamento 633

Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione, gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma adottano misure efficaci per promuovere l'inclusione, la diversità ***e*** l'equità, la solidarietà e le pari opportunità, in particolare per garantire la partecipazione ***al programma*** delle persone con minori opportunità.	2. La Commissione, gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma adottano misure efficaci***, mirate e basate su dati concreti*** per promuovere l'inclusione, la diversità***,*** l'equità, la solidarietà e le pari opportunità, in particolare per garantire la partecipazione ***significativa*** delle persone con minori opportunità ***e dei gruppi che si trovano ad affrontare forme multiple o intersezionali di svantaggio e discriminazione***.

Or. en

Emendamento 634
Sabrina Repp, Hannes Heide, Emma Rafowicz, Marcos Ros Sempere, Joanna Scheuring-Wielgus, Gabriela Firea, Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione, gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma adottano misure efficaci per promuovere l'inclusione, la diversità e l'equità, la solidarietà e le pari opportunità, in particolare per garantire la partecipazione al programma delle persone con minori opportunità.	2. La Commissione, gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma adottano misure efficaci per promuovere l'inclusione, la diversità e l'equità, la solidarietà e le pari opportunità, in particolare per garantire la partecipazione al programma delle persone con minori opportunità ***e delle persone provenienti da paesi a basso e medio reddito***.

Or. en

Emendamento 635
Catherine Griset, Annamária Vicsek, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione, gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma adottano misure efficaci per promuovere ***l'inclusione, la diversità e*** l'equità, la solidarietà e le pari opportunità, in particolare per garantire la partecipazione al programma delle persone con minori opportunità.	2. La Commissione, gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma adottano misure efficaci per promuovere l'equità, la solidarietà e le pari opportunità, in particolare per garantire la partecipazione al programma delle persone con minori opportunità.

Or. fr

Emendamento 636
Lara Magoni, Marco Squarta, Ivaylo Valchev, Chiara Gemma, Guillaume Peltier, Paolo Inselvini

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione, gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma adottano misure efficaci per promuovere ***l'inclusione, la diversità e l'equità,*** la solidarietà e le pari opportunità, in particolare per garantire la partecipazione al programma delle persone con minori opportunità.	2. La Commissione, gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma adottano misure efficaci per promuovere la solidarietà***, la coesione sociale*** e le pari opportunità, in particolare per garantire la partecipazione al programma delle persone con minori opportunità.

Or. en

Emendamento 637
Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione, gli Stati membri	2. La Commissione, gli Stati membri

e i paesi terzi associati al programma adottano misure efficaci per promuovere l'inclusione***, la diversità*** e l'equità, la solidarietà e le pari opportunità, in particolare per garantire la partecipazione al programma delle persone con minori opportunità.	e i paesi terzi associati al programma adottano misure efficaci per promuovere l'inclusione e l'equità, la solidarietà e le pari opportunità, in particolare per garantire la partecipazione al programma delle persone con minori opportunità.

Or. es

Emendamento 638
Catherine Griset, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione, gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma escludono qualsiasi finanziamento alle istituzioni accademiche che sostengono militanti violenti di estrema sinistra, siano essi docenti o studenti, in particolare quando minacciano altri docenti o studenti o esercitano pressioni quali valutazioni distorte, comportamenti molesti o persino brutalità.

Or. fr

Emendamento 639
Sabrina Repp, Hannes Heide, Emma Rafowicz, Marcos Ros Sempere, Joanna Scheuring-Wielgus, Gabriela Firea, Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I beneficiari sono incoraggiati privilegiare i trasporti a basse emissioni di carbonio. Possono essere concessi incentivi finanziari per le scelte di viaggio sostenibili, se del caso. La comunicazione

delle emissioni di carbonio per la mobilità ai fini dell'apprendimento di durata superiore alle due settimane può essere acquisita esclusivamente a fini statistici e di monitoraggio.

Or. en

Emendamento 640
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione sostiene l'accesso al programma sin dalla più tenera età e indipendentemente ***dal*** contesto socioeconomico. A tal fine, garantisce l'adozione di misure volte ad agevolare la partecipazione delle persone con minori opportunità, compresi, se del caso, meccanismi di sostegno finanziario.	3. La Commissione sostiene l'accesso al programma sin dalla più tenera età e indipendentemente ***da*** contesto socioeconomico***, disabilità, genere, provenienza da un contesto migratorio o di rifugiato, luogo di residenza o qualsiasi altro fattore che possa limitare la partecipazione. Particolare attenzione è dedicata alla riduzione delle barriere finanziarie e alla garanzia dell'accessibilità economica della partecipazione.*** A tal fine, ***la Commissione*** garantisce l'adozione di misure volte ad agevolare la partecipazione delle persone con minori opportunità, compresi, se del caso, meccanismi di sostegno finanziario ***mirati, tenendo conto dei molteplici ostacoli sovrapposti che possono impedire il pari accesso alle opportunità nell'ambito del programma, compresi gli ostacoli legati ai motivi contemplati dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea***.

Or. en

Emendamento 641
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione sostiene l'accesso al programma sin dalla più tenera età e indipendentemente dal contesto socioeconomico. A tal fine, garantisce l'adozione di misure volte ad agevolare la partecipazione delle persone con minori opportunità***, compresi, se del caso,*** meccanismi di sostegno finanziario.	3. La Commissione sostiene l'accesso al programma sin dalla più tenera età e indipendentemente dal contesto socioeconomico. A tal fine, garantisce l'adozione di misure volte ad agevolare la partecipazione delle persone con minori opportunità***. Tali misure comprendono*** meccanismi di sostegno finanziario ***e prefinanziamento, l'informazione mirata, l'orientamento, la flessibilità amministrativa e i servizi di assistenza personalizzati***.

Or. en

Emendamento 642
Hristo Petrov, Laurence Farreng, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione sostiene l'accesso al programma sin dalla più tenera età e indipendentemente dal contesto socioeconomico. A tal fine, garantisce l'adozione di misure volte ad agevolare la partecipazione delle persone con minori opportunità, compresi, se del caso, meccanismi di sostegno finanziario.	3. La Commissione sostiene l'accesso al programma sin dalla più tenera età e indipendentemente dal contesto socioeconomico. A tal fine, garantisce l'adozione di misure ***mirate*** volte ad agevolare la partecipazione delle persone con minori opportunità, compresi, se del caso, meccanismi di sostegno finanziario ***e, ove necessario, per consentire la partecipazione di minori o la partecipazione di persone con minori opportunità, il sostegno alle persone di accompagnamento e adeguate misure di tutela***.

Or. en

Emendamento 643
Sabrina Repp, Hannes Heide, Emma Rafowicz, Marcos Ros Sempere, Joanna Scheuring-Wielgus, Gabriela Firea, Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione sostiene l'accesso al programma sin dalla più tenera età e indipendentemente dal contesto socioeconomico. A tal fine, garantisce l'adozione di misure volte ad agevolare ***la partecipazione delle*** persone con minori opportunità, ***compresi, se del caso, meccanismi di sostegno finanziario***.	3. La Commissione sostiene l'accesso al programma sin dalla più tenera età e indipendentemente dal contesto socioeconomico. A tal fine, garantisce l'adozione di misure***, che comprendono il sostegno finanziario e i meccanismi di prefinanziamento,*** volte ad agevolare le persone con minori opportunità, ***in particolare, di coloro la cui partecipazione è ostacolata da ragioni finanziarie***.

Or. en

Emendamento 644
Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione sostiene l'accesso al programma sin dalla più tenera età e indipendentemente dal contesto socioeconomico. A tal fine, garantisce l'adozione di misure volte ad agevolare la partecipazione delle persone con minori opportunità, compresi, se del caso, meccanismi di sostegno finanziario.	3. La Commissione sostiene l'accesso al programma sin dalla più tenera età e indipendentemente dal contesto socioeconomico. A tal fine, garantisce l'adozione di misure volte ad agevolare la partecipazione delle persone con minori opportunità, compresi, se del caso, meccanismi di sostegno finanziario***, quali meccanismi di prefinanziamento o di pagamento anticipato ove necessario, sostegno all'accessibilità, sostegno preparatorio e sostegno prima, durante e dopo la partecipazione***.

Or. en

Emendamento 645
Lara Magoni, Marco Squarta, Ivaylo Valchev, Chiara Gemma, Paolo Inselvini

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione sostiene l'accesso al programma ***sin dalla più tenera età e*** indipendentemente dal contesto socioeconomico. A tal fine, garantisce l'adozione di misure volte ad agevolare la partecipazione delle persone con minori opportunità, compresi, se del caso, meccanismi di sostegno finanziario.	3. La Commissione sostiene l'accesso al programma indipendentemente dal contesto socioeconomico. A tal fine, garantisce l'adozione di misure volte ad agevolare la partecipazione delle persone con minori opportunità, compresi, se del caso, meccanismi di sostegno finanziario. ***Per aumentare ulteriormente le opportunità di partecipazione, tali misure dovrebbero includere anche meccanismi di prefinanziamento.***

Or. en

Emendamento 646
Esteban González Pons

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione sostiene l'accesso al programma sin dalla più tenera età e indipendentemente dal contesto socioeconomico. A tal fine, garantisce l'adozione di misure volte ad agevolare la partecipazione delle persone con minori opportunità, compresi***, se del caso,*** meccanismi di sostegno finanziario.	3. La Commissione sostiene l'accesso al programma sin dalla più tenera età e indipendentemente dal contesto socioeconomico. A tal fine, garantisce l'adozione di misure volte ad agevolare la partecipazione delle persone con minori opportunità, compresi meccanismi di sostegno finanziario ***e, se del caso, prefinanziamento, informazioni mirate, orientamento, sostegno personalizzato e servizi di accessibilità, in particolare per le persone con disabilità***.

Or. en

Emendamento 647
Lara Magoni, Marco Squarta, Ivaylo Valchev, Chiara Gemma, Paolo Inselvini

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione sostiene l'accesso al programma ***sin dalla più tenera età e*** indipendentemente dal contesto socioeconomico. A tal fine, garantisce l'adozione di misure volte ad agevolare la partecipazione delle persone con minori opportunità, compresi, se del caso, meccanismi di sostegno finanziario.	3. La Commissione sostiene l'accesso al programma indipendentemente dal contesto socioeconomico. A tal fine, garantisce l'adozione di misure volte ad agevolare la partecipazione delle persone con minori opportunità, compresi, se del caso, meccanismi di sostegno finanziario ***e l'integrazione di un approccio sensibile al costo della vita nell'erogazione del sostegno finanziario***.

Or. en

Emendamento 648
Catherine Griset, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione sostiene l'accesso al programma ***sin dalla più tenera età e*** indipendentemente dal contesto socioeconomico. A tal fine, garantisce l'adozione di misure volte ad agevolare la partecipazione delle persone con minori opportunità, compresi, se del caso, meccanismi di sostegno finanziario.	3. La Commissione sostiene l'accesso al programma indipendentemente dal contesto socioeconomico. A tal fine, garantisce l'adozione di misure volte ad agevolare la partecipazione delle persone con minori opportunità, compresi, se del caso, meccanismi di sostegno finanziario.

Or. fr

Emendamento 649
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Paragrafo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione presta particolare attenzione agli alloggi e agli ostacoli alla partecipazione connessi agli alloggi. I meccanismi di sostegno finanziario tengono conto dell'aumento dei costi di alloggio nei paesi e nelle regioni ospitanti al fine di garantire che la partecipazione rimanga accessibile indipendentemente dal contesto socioeconomico.

Or. en

Emendamento 650
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. La Commissione sostiene attività di sensibilizzazione mirate volte ad aumentare la partecipazione dei gruppi sottorappresentati, compresi i partecipanti per la prima volta, le persone con disabilità, le persone che vivono in zone rurali o remote, i migranti, i rifugiati, le minoranze etniche e le persone svantaggiate dal punto di vista socioeconomico.

Or. en

Emendamento 651
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. La Commissione e le

agenzie nazionali sostengono misure volte ad agevolare l'accesso ad alloggi sicuri, accessibili e adeguati per i partecipanti alle attività di mobilità, anche attraverso la cooperazione con gli istituti di istruzione, le autorità locali, i fornitori di alloggi sociali e le pertinenti organizzazioni della società civile.

Or. en

Emendamento 652
Gabriela Firea

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione ***può adeguare,*** oppure ***può autorizzare*** le agenzie nazionali di cui all'articolo 19 ad adeguare***, sulla base di criteri oggettivi,*** i meccanismi di sostegno finanziario per migliorare l'accesso ***alle*** persone con minori opportunità.	4. La Commissione***, sulla base di criteri oggettivi, adegua*** oppure ***autorizza*** le agenzie nazionali di cui all'articolo 19 ad adeguare, i meccanismi di sostegno finanziario ***ove ciò sia necessario*** per migliorare l'accesso ***per le*** persone con minori opportunità. ***Tali criteri comprendono la verifica che il sostegno possa essere utilizzato dai partecipanti che non possono fare affidamento su risorse familiari, risparmi privati o redditi da lavoro stabili. Essi tengono conto, se del caso, dei costi della vita e dell'alloggio nel paese ospitante e nella città ospitante o nell'area locale di destinazione, dei viaggi dal luogo di residenza del partecipante al luogo di partenza e al luogo di mobilità, dei trasporti locali, dei depositi di alloggio, dei pagamenti del primo affitto, dell'assicurazione sanitaria, dei costi relativi all'assistenza, delle esigenze di accessibilità, della connettività digitale e dell'andamento dei prezzi. La struttura del sostegno evita che il rimborso in una fase successiva costituisca l'unica soluzione praticabile per i partecipanti che non sono in grado di anticipare i costi essenziali.***

Or. en

Emendamento 653
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione ***può adeguare,*** oppure ***può autorizzare*** le agenzie nazionali di cui all'articolo 19 ad adeguare, sulla base di criteri oggettivi, i meccanismi di sostegno finanziario ***per migliorare l'accesso alle*** persone con minori opportunità.	4. La Commissione ***adegua*** oppure ***autorizza*** le agenzie nazionali di cui all'articolo 19 ad adeguare, sulla base di criteri oggettivi, ***trasparenti e regolarmente aggiornati,*** i meccanismi di sostegno finanziario ***al fine di garantire che i vincoli finanziari non impediscano la partecipazione di*** persone con minori opportunità. ***Tali criteri tengono conto delle differenze in termini di costo della vita, costi abitativi, inflazione e potere d'acquisto tra i paesi e le regioni ospitanti.***

Or. en

Emendamento 654
Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione può adeguare, oppure può autorizzare le agenzie nazionali di cui all'articolo 19 ad adeguare, sulla base di criteri oggettivi, i meccanismi di sostegno finanziario per migliorare l'accesso alle persone con minori opportunità.	4. La Commissione può adeguare, oppure può autorizzare le agenzie nazionali di cui all'articolo 19 ad adeguare, sulla base di criteri oggettivi ***e armonizzati***, i meccanismi di sostegno finanziario per migliorare l'accesso alle persone con minori opportunità.

Or. en

Emendamento 655
Catherine Griset, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***La Commissione può adeguare, oppure può autorizzare*** le agenzie nazionali di cui all'articolo 19 ***ad*** adeguare, sulla base di criteri oggettivi, i meccanismi di sostegno finanziario per migliorare l'accesso alle persone con minori opportunità.	4. Le agenzie nazionali di cui all'articolo 19 ***possono*** adeguare, sulla base di criteri oggettivi, i meccanismi di sostegno finanziario per migliorare l'accesso alle persone con minori opportunità.

Or. fr

Emendamento 656
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La Commissione ***può adeguare, oppure può autorizzare*** le agenzie nazionali di cui all'articolo 19 ***ad adeguare***, sulla base di criteri oggettivi, i meccanismi di sostegno finanziario per migliorare l'accesso alle persone con minori opportunità.	4. La Commissione ***e*** le agenzie nazionali di cui all'articolo 19 ***adeguano***, sulla base di criteri oggettivi, i meccanismi di sostegno finanziario per migliorare l'accesso alle persone con minori opportunità.

Or. en

Emendamento 657
Gabriela Firea

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

4 bis. Non ci si deve aspettare che i partecipanti con minori opportunità intraprendano percorsi di mobilità formativa senza ricevere alcuna sovvenzione da parte dell'Unione. Qualora l'accesso alla mobilità dipenda dal sostegno pubblico, i pagamenti delle sovvenzioni, i prefinanziamenti e le modalità di rimborso sono stabiliti in modo da non trasferire i costi iniziali essenziali al partecipante. Ciò copre, in particolare, i costi di viaggio, i depositi di alloggio, i pagamenti del primo affitto, l'assicurazione sanitaria, il trasporto locale, la connettività digitale e i costi relativi all'accessibilità, laddove la necessità di anticipare tali costi renderebbe la partecipazione irrealistica nella pratica.

Or. en

Emendamento 658
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il programma fornisce un fondo individuale di sostegno all'accessibilità per i partecipanti le cui esigenze specifiche comportano costi non coperti da sovvenzioni standard o dai contributi integrativi generali per l'inclusione. Il diritto a tale fondo è valutato in base al profilo del partecipante e alle esigenze documentate, mediante procedure semplificate con tempi massimi di risposta garantiti, come stabilito nel programma di lavoro. Le agenzie nazionali sono attrezzate e dotate di risorse per consigliare i partecipanti nell'individuare e documentare le loro esigenze in termini

di accessibilità.

Or. en

Emendamento 659
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il sostegno finanziario erogato nell'ambito del programma è sottoposto a revisione periodica e, se del caso, adattato sulla base di indicatori oggettivi relativi al costo effettivo della vita, all'accessibilità economica degli alloggi e all'inflazione nei paesi e nelle regioni ospitanti.

Or. en

Emendamento 660
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. La Commissione valuta periodicamente l'adeguatezza delle singole sovvenzioni di sostegno e delle indennità di mobilità rispetto ai costi effettivi sostenuti dai partecipanti e pubblica i risultati di tali valutazioni.

Or. en

Emendamento 661
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I costi delle misure destinate a facilitare o a sostenere la partecipazione delle persone con minori opportunità non giustificano il rigetto di una domanda nell'ambito del programma.	5. I costi delle misure destinate a facilitare o a sostenere la partecipazione delle persone con minori opportunità non giustificano il rigetto di una domanda nell'ambito del programma***, né incidono negativamente sulla valutazione della qualità o sulla classificazione della domanda***.

Or. en

Emendamento 662
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I costi delle misure destinate a facilitare o a sostenere la partecipazione delle persone con minori opportunità non giustificano il rigetto di una domanda nell'ambito del programma.	5. I costi delle misure destinate a facilitare o a sostenere la partecipazione delle persone con minori opportunità non giustificano il rigetto di una domanda nell'ambito del programma ***e sono considerati un contributo essenziale al conseguimento degli obiettivi di inclusione del programma***.

Or. en

Emendamento 663
Sabrina Repp, Hannes Heide, Emma Rafowicz, Marcos Ros Sempere, Joanna Scheuring-Wielgus, Gabriela Firea, Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I costi delle misure destinate a	5. I costi delle misure destinate a

facilitare o a sostenere la partecipazione delle persone con minori opportunità non giustificano il rigetto di una domanda nell'ambito del programma.	facilitare o a sostenere la partecipazione delle persone con minori opportunità ***o l'onere finanziario aggiuntivo dovuto alla maggiore dispersione geografica*** non giustificano il rigetto di una domanda nell'ambito del programma.

Or. en

Emendamento 664
Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. I meccanismi di sostegno finanziario tengono conto, se del caso, dei concreti ostacoli alla partecipazione, compresi i costi iniziali, i costi relativi all'alloggio, le spese di viaggio, i costi legati all'accessibilità e i costi di soggiorno, garantendo nel contempo che le modalità di erogazione delle sovvenzioni rimangano semplici, trasparenti e proporzionate dal punto di vista amministrativo.

Or. en

Emendamento 665
Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le agenzie nazionali di cui all'articolo 19 elaborano o aggiornano, se del caso, piani d'azione nazionali per l'inclusione e la diversità sulla base del quadro, prestando particolare attenzione alle sfide specifiche riguardanti l'accesso	***soppresso***

al programma nei contesti nazionali. I piani nazionali per l'inclusione e la diversità costituiscono parte integrante dei documenti di pianificazione delle agenzie nazionali di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Or. es

Emendamento 666
Catherine Griset, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le agenzie nazionali di cui all'articolo 19 elaborano o aggiornano, se del caso, piani d'azione nazionali per l'inclusione e la diversità sulla base del quadro, prestando particolare attenzione alle sfide specifiche riguardanti l'accesso al programma nei contesti nazionali. I piani nazionali per l'inclusione e la diversità costituiscono parte integrante dei documenti di pianificazione delle agenzie nazionali di cui all'articolo 19, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 667
Gabriela Firea

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le agenzie nazionali di cui all'articolo 19 elaborano o aggiornano***, se del caso,*** piani d'azione nazionali per l'inclusione e la diversità sulla base del quadro, prestando particolare attenzione	6. Le agenzie nazionali di cui all'articolo 19 elaborano o***, se necessario,*** aggiornano piani d'azione nazionali per l'inclusione e la diversità sulla base del quadro, prestando particolare attenzione

alle sfide specifiche riguardanti l'accesso al programma nei contesti nazionali. I piani nazionali per l'inclusione e la diversità costituiscono parte integrante dei documenti di pianificazione delle agenzie nazionali di cui all'articolo 19, paragrafo 2.	alle sfide specifiche riguardanti l'accesso al programma nei contesti nazionali. ***Tali piani prevedono l'utilizzo dei dati disponibili del programma e di prove proporzionate derivanti dall'attuazione a livello nazionale, un'analisi delle disparità in termini di accesso di gruppi, istituzioni e territori in cui la partecipazione rimane costantemente bassa o disomogenea, comprese le zone rurali, le piccole città, le regioni periferiche o spopolanti e le comunità svantaggiate dal punto di vista socioeconomico. Tale analisi va al di là dei requisiti formali di ammissibilità e distingue, ove possibile, tra le domande presentate, i partecipanti selezionati e le mobilità effettivamente realizzate, al fine di individuare le fasi in cui gli ostacoli di natura finanziaria, territoriale, digitale o amministrativa impediscono l'effettiva partecipazione. Su tale base, i piani stabiliscono priorità mirate in materia di sensibilizzazione e sostegno per coloro che partecipano per la prima volta, le organizzazioni di nuovi arrivati e gli istituti con capacità amministrativa limitata, anche attraverso la cooperazione, se del caso, con le scuole, gli erogatori di istruzione e formazione professionale, gli istituti di istruzione superiore, le autorità locali, i servizi sociali, le organizzazioni studentesche, le organizzazioni giovanili, le biblioteche, i musei, i centri culturali e gli spazi di apprendimento a livello di comunità.*** I piani nazionali per l'inclusione e la diversità costituiscono parte integrante dei documenti di pianificazione delle agenzie nazionali di cui all'articolo 19, paragrafo 2.
	Or. en

Emendamento 668
Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le agenzie nazionali di cui all'articolo 19 elaborano o aggiornano, se del caso, piani d'azione nazionali per l'inclusione e la diversità sulla base del quadro, prestando particolare attenzione alle sfide specifiche riguardanti l'accesso al programma nei contesti nazionali. I piani nazionali per l'inclusione e la diversità costituiscono parte integrante dei documenti di pianificazione delle agenzie nazionali di cui all'articolo 19, paragrafo 2.	6. Le agenzie nazionali di cui all'articolo 19 elaborano o aggiornano, se del caso, piani d'azione nazionali per l'inclusione e la diversità sulla base del quadro, prestando particolare attenzione alle sfide specifiche riguardanti l'accesso al programma nei contesti nazionali***, con obiettivi misurabili, misure di sensibilizzazione per i gruppi sottorappresentati, misure di sostegno alle organizzazioni di nuova costituzione e di base, nonché disposizioni per monitorare i progressi nella partecipazione dei giovani con minori opportunità***. I piani nazionali per l'inclusione e la diversità costituiscono parte integrante dei documenti di pianificazione delle agenzie nazionali di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 669
Hristo Petrov, Laurence Farreng, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le agenzie nazionali di cui all'articolo 19 elaborano o aggiornano, se del caso, piani d'azione nazionali per l'inclusione e la diversità sulla base del quadro, prestando particolare attenzione alle sfide specifiche riguardanti l'accesso al programma nei contesti nazionali. I piani nazionali per l'inclusione e la diversità costituiscono parte integrante dei documenti di pianificazione delle agenzie nazionali di cui all'articolo 19, paragrafo 2.	6. Le agenzie nazionali di cui all'articolo 19 elaborano o aggiornano, se del caso, piani d'azione nazionali per l'inclusione e la diversità sulla base del quadro, ***fissando obiettivi quantitativi e qualitativi misurabili e*** prestando particolare attenzione alle sfide specifiche riguardanti l'accesso al programma nei contesti nazionali. I piani nazionali per l'inclusione e la diversità costituiscono parte integrante dei documenti di pianificazione delle agenzie nazionali di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 670
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Le agenzie nazionali di cui all'articolo 19 elaborano o aggiornano, se del caso, piani d'azione nazionali per l'inclusione e la diversità ***sulla base del quadro, prestando particolare attenzione alle sfide specifiche riguardanti l'accesso al programma nei contesti nazionali***. I piani nazionali per l'inclusione e la diversità costituiscono parte integrante dei documenti di pianificazione delle agenzie nazionali di cui all'articolo 19, paragrafo 2.	6. Le agenzie nazionali di cui all'articolo 19 elaborano o aggiornano, se del caso, piani d'azione nazionali per l'inclusione e la diversità***, compresi obiettivi misurabili, indicatori e meccanismi di monitoraggio relativi alla partecipazione delle persone con minori opportunità e dei gruppi sottorappresentati***. I piani nazionali per l'inclusione e la diversità costituiscono parte integrante dei documenti di pianificazione delle agenzie nazionali di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 671
Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Le agenzie nazionali nominano referenti specifici per l' inclusione e la diversità incaricati di rivolgersi direttamente ai discenti con minori opportunità. Le organizzazioni selezionate per attuare le azioni Erasmus+ sono incoraggiate a designare referenti specifici per le persone con minori opportunità.

Or. en

Emendamento 672
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. I piani d'azione nazionali in materia di inclusione e diversità sono elaborati in consultazione con le organizzazioni che rappresentano le persone con minori opportunità, le organizzazioni giovanili, le organizzazioni delle persone con disabilità, le parti sociali e le pertinenti organizzazioni della società civile.

Or. en

Emendamento 673
Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 ter. Le informazioni sui servizi di sostegno destinati alle persone con esigenze particolari nel contesto delle azioni Erasmus+ devono essere chiare, aggiornate, complete e facilmente accessibili.

Or. en

Emendamento 674
Catherine Griset, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*

7. La Commissione monitora periodicamente l'attuazione delle misure per l'inclusione e la diversità, compresi i piani nazionali per l'inclusione e la diversità.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 675
Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La Commissione monitora periodicamente l'attuazione delle misure per l'inclusione e la diversità, compresi i piani nazionali per l'inclusione e la diversità.	***soppresso***

Or. es

Emendamento 676
Gabriela Firea

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La Commissione monitora periodicamente l'attuazione delle misure per l'inclusione e la diversità, compresi i piani nazionali per l'inclusione e la diversità.	7. La Commissione monitora periodicamente l'attuazione delle misure per l'inclusione e la diversità, compresi i piani nazionali per l'inclusione e la diversità. ***Tale monitoraggio comprende, nel pieno rispetto delle norme dell'Unione e nazionali in materia di protezione dei dati, dati comparabili sui richiedenti, sui partecipanti selezionati e sui partecipanti finali, disaggregati, ove disponibile, per azione, tipo e durata della mobilità, ciclo di istruzione, genere, disabilità, origine rurale o urbana, contesto socioeconomico***

	e ricezione di sostegno sociale o basato sulle necessità. Si basa inoltre sui riscontri strutturati dei partecipanti e sulle informazioni relative ai principali motivi per cui i partecipanti selezionati non colgono in ultima istanza un'opportunità di mobilità.

Or. en

Emendamento 677
Hristo Petrov, Laurence Farreng, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La Commissione monitora periodicamente l'attuazione delle misure per l'inclusione e la diversità, compresi i piani nazionali per l'inclusione e la diversità.	7. La Commissione monitora periodicamente l'attuazione delle misure per l'inclusione e la diversità, compresi i piani nazionali per l'inclusione e la diversità***, sulla base di dati disaggregati, ove opportuno, per settore (istruzione e formazione, gioventù, volontariato e sport), per tipo di azione, per fascia d'età, per numero di partecipanti con minori opportunità e per utilizzo delle misure di sostegno, evitando oneri amministrativi sproporzionati, e riferisce in merito a tale attuazione***.

Or. en

Emendamento 678
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La Commissione monitora periodicamente l'attuazione delle misure	7. La Commissione monitora periodicamente l'attuazione delle misure

per l'inclusione e la diversità, compresi i piani nazionali per l'inclusione e la diversità.	per l'inclusione e la diversità, compresi i piani nazionali per l'inclusione e la diversità. ***La Commissione fornisce altresì sostegno e orientamenti alle agenzie nazionali per garantire un'attuazione coerente delle misure di cui al presente articolo.***

Or. en

Emendamento 679
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La Commissione monitora periodicamente l'attuazione delle misure per l'inclusione e la diversità, compresi i piani nazionali per l'inclusione e la diversità.	7. La Commissione monitora periodicamente l'attuazione delle misure per l'inclusione e la diversità, compresi i piani nazionali per l'inclusione e la diversità***, e pubblica valutazioni periodiche delle tendenze in materia di partecipazione, degli ostacoli all'accesso e dei progressi verso gli obiettivi di inclusione a livello dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 680
Lara Magoni, Marco Squarta, Ivaylo Valchev, Chiara Gemma, Guillaume Peltier, Paolo Inselvini

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. La Commissione monitora periodicamente l'attuazione delle misure per l'inclusione e la diversità***, compresi i piani nazionali per l'inclusione e la diversità***.	7. La Commissione monitora periodicamente l'attuazione delle misure per l'inclusione e la diversità.

Or. en

Emendamento 681
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Almeno il 20 % di tutti i partecipanti alla mobilità è costituito da persone con minori opportunità. A tal fine, la necessaria dotazione finanziaria è destinata a sostenere la loro partecipazione, anche attraverso un sostegno finanziario mirato, meccanismi di finanziamento adattati e misure di attuazione inclusive.

Or. en

Emendamento 682
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. La Commissione istituisce un quadro per la raccolta e l'analisi di dati disaggregati, nel pieno rispetto della legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati, al fine di valutare l'efficacia delle misure di inclusione e diversità e individuare le lacune in termini di partecipazione.

Or. en

Emendamento 683

Sunčana Glavak

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Nel settore dello sport sarà prestata particolare attenzione alla partecipazione delle persone con disabilità, delle donne e delle ragazze, delle persone provenienti da contesti svantaggiati dal punto di vista socioeconomico e delle persone che vivono in zone rurali o remote.

Or. hr

Emendamento 684
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 ter. È prestata particolare attenzione a garantire che le organizzazioni di base, le organizzazioni guidate dai giovani e le piccole organizzazioni della società civile abbiano un accesso equo alle misure di sostegno all'inclusione e a orientamenti specifici durante l'intero processo di applicazione e attuazione.

Or. en

Emendamento 685
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	7 quater. Il quadro di monitoraggio di cui al paragrafo 7 comprende una valutazione dell'impatto dei costi di alloggio, dell'inflazione, dell'evoluzione del costo della vita e degli ostacoli socioeconomici sui tassi di partecipazione, in particolare tra le persone con minori opportunità.

Or. en

Emendamento 686
Sabrina Repp, Hannes Heide, Emma Rafowicz, Marcos Ros Sempere, Joanna Scheuring-Wielgus, Gabriela Firea, Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma nel periodo 2028-2034 è fissata a ***40 827 000 000*** EUR a prezzi correnti.	1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma nel periodo 2028-2034 è fissata a ***47 390 000 000*** EUR a prezzi correnti.

Or. en

Emendamento 687
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma nel periodo 2028-2034 è fissata a ***40 827 000 000*** EUR a prezzi correnti.	1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma nel periodo 2028-2034 è fissata a ***60 000 000 000*** EUR a prezzi correnti.

Or. en

Emendamento 688
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma nel periodo 2028-2034 è fissata a ***40 827 000 000*** EUR a prezzi correnti.	1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma nel periodo 2028-2034 è fissata a ***81 654 000 000*** EUR a prezzi correnti.

Or. en

Motivazione

Gli investimenti nell'istruzione, nella formazione, nella gioventù e nello sport costituiscono investimenti strategici per la competitività a lungo termine, la capacità di innovazione, la resilienza democratica e la coesione sociale dell'Europa. In linea con le conclusioni della relazione Draghi sul futuro della competitività europea, l'Unione dovrebbe aumentare in modo significativo gli investimenti in competenze, conoscenze e capitale umano.

Emendamento 689
Hristo Petrov

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera i (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(i) almeno XXXX EUR, pari al 18 % dell'importo totale di cui alla lettera a) del presente paragrafo, alle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), svolte nel settore dell'istruzione scolastica;

Or. en

Emendamento 690
Siegfried Mureşan, Hélder Sousa Silva

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Almeno il 5 % della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo è destinato alle azioni nel settore dello sport di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Lo sport contribuisce in modo significativo all'inclusione sociale, alla salute, all'istruzione, all'impegno civico e ai valori europei. Il ruolo crescente dello sport nell'affrontare le sfide sociali giustifica un'assegnazione rafforzata e chiaramente identificabile nell'ambito di Erasmus+. Una dotazione minima del 5 % garantirebbe un sostegno adeguato alle organizzazioni sportive di base, ai volontari, agli allenatori e agli atleti in tutta l'Unione.

Emendamento 691
Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	almeno XXXX EUR, pari al 5 % dell'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alle azioni nel settore dello sport di cui all'articolo 4 ter e all'articolo 6, paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 692
Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

Or. en

Emendamento 693
Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a) - il 75 % dell'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle azioni nel settore dell'istruzione e della formazione, e di tale importo:
	almeno il 36,2 % per l'istruzione superiore,
	almeno il 21,5 % per l'istruzione e la formazione professionale,
	almeno il 16,8 % per l'istruzione scolastica,
	almeno il 5,1 % per l'istruzione degli adulti,
	almeno il 15,3 % per le azioni orizzontali,
	almeno l'1,1 % per le azioni Jean Monnet,
	e almeno il 4 % per un margine di flessibilità;

Or. en

Emendamento 694
Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b) - il 14,2 % dell'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per azioni nel settore della gioventù e del volontariato;

- il 2 % dell'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per azioni nel settore dello sport;

- il 4 % dell'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo come contributo ai costi operativi delle agenzie nazionali;

- l'1 % dell'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo al sostegno al programma;

- il 3,8 % per il margine di flessibilità generale.

Or. en

Emendamento 695
Brigitte van den Berg

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. (a) almeno XXXX EUR, pari al 73,4 % dell'importo di cui al paragrafo 1, alle azioni nei settori dell'istruzione e della formazione di cui all'articolo 4 e agli articoli da 5 a 7, così assegnati:
	i) almeno XXXX EUR, pari al 30,7 % dell'importo totale di cui alla lettera a) del presente paragrafo, alle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 5, primo comma, lettere a) e b), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) svolte nel settore dell'istruzione superiore;
	ii) almeno XXXX EUR, pari al 25,5 % dell'importo totale di cui alla lettera a), del presente paragrafo, alle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), svolte nel settore dell'istruzione e formazione professionale;
	iii) almeno XXXX EUR, pari al 15,5 % dell'importo totale di cui alla lettera a) del presente paragrafo, alle azioni di cui

all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), svolte nel settore dell'istruzione scolastica;

iv) almeno XXXX EUR, pari al 5,2 % dell'importo totale di cui alla lettera a) del presente paragrafo, alle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), svolte nel settore dell'apprendimento degli adulti;

v) almeno XXXX EUR, pari all'1,2 % dell'importo totale di cui alla lettera a), alle azioni Jean Monnet di cui all'articolo 5, primo comma, lettere c) e d);

Or. en

Emendamento 696
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:
	(a) almeno XXXX EUR, pari al 75,8 % dell'importo di cui al paragrafo 1, alle azioni nei settori dell'istruzione e della formazione di cui agli articoli da 4 a 7, così assegnati:
	...
	iv) almeno XXXX EUR, pari al 6,5 % dell'importo totale di cui alla lettera a) del presente paragrafo, alle azioni svolte nel settore dell'apprendimento degli adulti;
	vii) XXXX EUR, pari al 6,6 % dell'importo totale di cui alla lettera a) del presente paragrafo, a un margine di flessibilità che può essere utilizzato a

sostegno di qualsiasi azione di cui al presente paragrafo;

(b) almeno il 14,2 % dell'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle azioni nel settore della gioventù di cui agli articoli da 4 a 7;

(c) almeno il 3,8 % dell'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alle azioni nel settore del volontariato;

(d) almeno l'1,9 % dell'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle azioni nel settore dello sport di cui agli articoli da 4 a 7;

(g) l'1 % dell'importo totale di cui al paragrafo 1 del presente articolo per un margine di flessibilità che può essere utilizzato a sostegno di qualsiasi azione di cui al paragrafo 1 bis.

Or. en

Emendamento 697
Hannes Heide, Sabrina Repp, Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente: almeno XXXX EUR, pari al 4,1 % dell'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per azioni nel settore dello sport, compresi lo sport di base, le competizioni sportive per giovani e adulti, l'educazione sportiva, lo sviluppo delle capacità delle associazioni sportive e le iniziative a sostegno dello sport olimpico, paralimpico e olimpico speciale, con particolare attenzione all'inclusione, alla salute, al benessere, alla partecipazione e alla parità di accesso;

Or. en

Emendamento 698
Marcos Ros Sempere

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. almeno XXXX EUR, pari al 3,5 % dell'importo di cui al paragrafo 1, come contributo ai costi operativi delle agenzie nazionali, considerata la maggiore complessità amministrativa, il crescente volume di domande e l'ampliamento delle responsabilità delle agenzie nazionali derivanti dall'integrazione del corpo europeo di solidarietà nel programma.

Or. en

Emendamento 699
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. almeno XXXX EUR, pari al 38 % dell'importo totale di cui alla lettera a) del presente paragrafo, alle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 5, primo comma, lettere a) e b), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) svolte nel settore dell'istruzione superiore;

Or. en

Emendamento 700
Lara Magoni, Marco Squarta, Ivaylo Valchev, Chiara Gemma, Guillaume Peltier, Paolo Inselvini

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'attuazione del programma dovrebbe tenere conto degli effetti negativi causati dagli elevati livelli di inflazione nell'UE;

Or. en

Emendamento 701
Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Nei limiti dell'importo di cui al paragrafo 1, almeno il 5 % è assegnato alle azioni nel settore dello sport.

Or. en

Emendamento 702
Sabrina Repp, Hannes Heide, Emma Rafowicz, Marcos Ros Sempere, Joanna Scheuring-Wielgus, Gabriela Firea, Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

Or. en

Emendamento 703
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. La Commissione garantisce la piena trasparenza in relazione agli impegni e ai pagamenti annuali per ciascuna sezione di cui al paragrafo 1 bis e presenta tali informazioni nelle relazioni annuali e nelle informazioni sulle prestazioni relative al programma. In caso di riassegnazione di fondi a seguito di eventi imprevisti e/o di una valutazione di bilancio, l'autorità di bilancio ne è informata.

Or. en

Emendamento 704
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. almeno XXXX EUR, pari al 14,2 % dell'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alle azioni nel settore della gioventù e del volontariato di cui all'articolo 4 bis e all'articolo 6, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 705
Lara Magoni, Marco Squarta, Ivaylo Valchev, Chiara Gemma, Paolo Inselvini

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

1 ter. Almeno XXXX EUR, pari al 5 % dell'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per azioni nel settore dello sport;

Or. en

Emendamento 706
Sabrina Repp, Hannes Heide, Emma Rafowicz, Marcos Ros Sempere, Joanna Scheuring-Wielgus, Gabriela Firea, Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. almeno XXXX EUR, pari al 14,2 % dell'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per azioni nel settore della gioventù;

Or. en

Emendamento 707
Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. Almeno il 15 % dell'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è assegnato alle azioni nel settore della gioventù.

Or. en

Emendamento 708
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. almeno XXXX EUR, pari al 6 % dell'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alle azioni nel settore dello sport di cui all'articolo 4 ter e all'articolo 6, paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 709
Lara Magoni, Marco Squarta, Ivaylo Valchev, Chiara Gemma, Paolo Inselvini

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. almeno XXXX EUR, pari all'attuale 3,3 % dell'importo di cui al paragrafo 1, come contributo ai costi operativi delle agenzie nazionali;

Or. en

Emendamento 710
Sabrina Repp, Hannes Heide, Emma Rafowicz, Marcos Ros Sempere, Joanna Scheuring-Wielgus, Gabriela Firea, Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quater. almeno XXXX EUR, pari al 3,8 % dell'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per azioni nel settore del volontariato;

Or. en

Emendamento 711

Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quinquies. almeno XXXX EUR, pari al 15,5 % dell'importo totale di cui alla lettera a) del presente paragrafo, alle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), svolte nel settore dell'istruzione scolastica;

Or. en

Emendamento 712
Lara Magoni, Marco Squarta, Ivaylo Valchev, Chiara Gemma, Paolo Inselvini

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 quinquies. Almeno XXXX EUR, pari al 15 % dell'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per azioni nel settore della gioventù e del volontariato;

Or. en

Emendamento 713
Catherine Griset, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Oltre agli importi indicati al paragrafo 1 del presente articolo, e al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, è messo a disposizione un contributo finanziario	***soppresso***

aggiuntivo a titolo del regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [Europa globale] per sostenere le azioni attuate e gestite in conformità del presente regolamento. Tale contributo è in linea con un documento unico di programmazione elaborato a norma del regolamento (UE) XXX [Europa globale].

Or. fr

Emendamento 714
Ioan-Rareş Bogdan

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	XXX EUR, pari ad almeno il 5 % della dotazione di bilancio assegnata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, sono stanziati per le attività nel settore dello sport di cui all'articolo 4, paragrafo 2;

Or. ro

Emendamento 715
Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Oltre agli importi indicati al paragrafo 1 del presente articolo e al fine di promuovere la dimensione della competitività del programma, è messo a disposizione un contributo finanziario aggiuntivo a titolo del regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [Fondo europeo per la competitività] per sostenere le azioni di cui all'articolo 5, lettera a) e le azioni di

cui all'articolo 6, lettera c) del presente regolamento che rientrano in uno o più ambiti di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) [XXX]* (Fondo europeo per la competitività). Tale contributo è in linea con un documento unico di programmazione elaborato a norma del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività].

Or. en

Emendamento 716
Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Oltre agli importi indicati al paragrafo 1 del presente articolo e al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, è messo a disposizione un contributo finanziario aggiuntivo a titolo del regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [Orizzonte europea] per sostenere le alleanze delle università europee, in particolare le azioni volte a promuovere partenariati per l'eccellenza e l'innovazione, di cui all'articolo 6, lettera b) e c), del presente regolamento, contribuendo in tal modo a creare legami più stretti tra i settori dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione e a sostenere la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca. Per un percorso senza soluzione di continuità dei giovani che perseguono una carriera nella ricerca, è opportuno prendere in particolare considerazione le sinergie tra Erasmus+ e la componente "Azioni Marie Skłodowska-Curie" della parte "Eccellenza scientifica" del regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [Orizzonte Europa]. Tale contributo è in linea con

un documento unico di programmazione elaborato a norma del regolamento (UE) XXX [Orizzonte Europa].

Or. en

Emendamento 717
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La dotazione finanziaria di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 10 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici specifici e istituzionali, attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.	4. La dotazione finanziaria di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 10 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici specifici e istituzionali, attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma***, a condizione che l'importo totale utilizzato a tal fine sia proporzionato e non superi un tasso determinato dal/dai comitato/i competente/i, espresso come percentuale della dotazione finanziaria totale di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e degli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 10. La Commissione comunica annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'utilizzo di tali stanziamenti.***

Or. en

Emendamento 718
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La dotazione finanziaria di cui ai paragrafi 1 e 2 ***del presente articolo*** e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 10 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa ***necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione,*** monitoraggio, ***controllo, audit e*** valutazione, ***sistemi e piattaforme informatici specifici e istituzionali, attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma***.	4. La dotazione finanziaria di cui ai paragrafi 1 e 2 e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 10 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa ***comprese le attività connesse alla trasparenza, al*** monitoraggio, ***alla*** valutazione, ***al monitoraggio dell'inclusione, alle misure antifrode, alla comunicazione pubblica e al funzionamento di un registro per la trasparenza Erasmus+ accessibile al pubblico***.

Or. en

Emendamento 719
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I contributi finanziari supplementari messi a disposizione del programma sono resi pubblici, comprese informazioni sulla loro fonte, importo, finalità prevista e attuazione, conformemente alle norme applicabili in materia di trasparenza e protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 720
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere messe a disposizione del programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione del programma, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi programmi originari o ai loro successori.	2. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere messe a disposizione del programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione del programma, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi programmi originari o ai loro successori. ***Tale trasferimento si basa su una valutazione scritta preliminare da parte della Commissione del suo impatto previsto sul programma e sul programma originario, anche per quanto riguarda il conseguimento dei loro obiettivi, la capacità di assorbimento, le modalità di controllo e la pista di controllo. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio senza indugio qualsiasi trasferimento.***

Or. en

Emendamento 721
Benedetta Scuderi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le entrate provenienti dalle ammende comminate a norma dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2022/2065, (CE) n. 2022/1925 e (CE) n. 2024/1689 sono messe a disposizione del programma come dotazione supplementare di stanziamenti di impegno e di pagamento.

Or. en

Emendamento 722
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. I contributi finanziari e non finanziari supplementari messi a disposizione del programma a norma del presente articolo sono attuati in modo coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 3 e nel rispetto delle salvaguardie e dei principi di cui al presente regolamento, e non compromettono l'indipendenza, l'integrità o la coerenza delle azioni sostenute nell'ambito del programma.

Or. en

Emendamento 723
Catherine Griset, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del programma. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 724
Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del programma. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi	1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione***, strumenti nazionali e regionali, tra cui Orizzonte Europa, il Fondo europeo per la competitività, il Fondo sociale europeo Plus e i piani di partenariato nazionale e regionale, in particolare per sostenere lo sviluppo a lungo termine delle alleanze delle università europee e di altre iniziative di cooperazione transnazionale. Entro il 31 giugno 2028 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio un piano d'azione***

ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.	***che delinea le opportunità e le modalità operative delle sinergie con altri programmi, che devono riflettersi nella procedura annuale di bilancio, nonché nel programma di lavoro di cui all'articolo 15 del presente regolamento. Il piano d'azione può essere aggiornato, se necessario, ed è aggiornato almeno a metà periodo, entro il 31 giugno 2031***. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del programma. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.

Or. en

Emendamento 725
Lara Magoni, Marco Squarta, Ivaylo Valchev, Chiara Gemma, Guillaume Peltier, Paolo Inselvini

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del programma. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma	1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione***, quali Orizzonte Europa, il Fondo europeo per la competitività, la garanzia per i giovani rafforzata, il FESR, il FSE+ e i piani nazionali e regionali. Le sinergie con altri strumenti dell'Unione evitano duplicazioni e non comportano***

dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.	***sovrapposizioni con le azioni finanziate a titolo del Fondo sociale europeo Plus***. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del programma. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.
	Or. en

Emendamento 726
Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione fornisce orientamenti chiari e accessibili in merito alle sinergie tra il programma e altri strumenti dell'Unione, tra cui Orizzonte Europa, il Fondo sociale europeo+, il Fondo europeo per la competitività e Global Europe. Tali orientamenti chiariscono l'ammissibilità, la complementarità, le modalità di attuazione e le garanzie contro il doppio finanziamento, garantendo nel contempo procedure proporzionate e semplificate.
	Or. en

Emendamento 727
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione garantisce la trasparenza per quanto riguarda l'uso cumulativo dei finanziamenti dell'Unione e pubblica informazioni periodiche sulla combinazione di fonti di finanziamento, evitando nel contempo inutili oneri amministrativi per i beneficiari.

Or. en

Emendamento 728
Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta"), purché ***sia garantita*** la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 10 o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura	2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta"), purché ***siano garantiti*** la tutela degli interessi finanziari dell'Unione ***e i valori sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea***. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 10 o, se del

conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunta i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunta i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. en

Emendamento 729
Catherine Griset, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi ***terzi***, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta"), purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 10 o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunta	2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi ***membri dello Spazio economico europeo***, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta"), purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 10 o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nell'ambito delle procedure di

i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	aggiudicazione o di attribuzione congiunta i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. fr

Emendamento 730
Sunčana Glavak

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il programma è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta o indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.	1. Il programma è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta o indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento. ***In totale, almeno il 75 % della dotazione di bilancio del programma dovrebbe essere attuato in regime di gestione indiretta da parte delle agenzie nazionali.***

Or. hr

Emendamento 731
Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) della distanza tra le capitali degli Stati membri;	(b) della distanza tra le capitali degli Stati membri ***e, per gli Stati membri con regioni ultraperiferiche (RUP) o paesi e territori d'oltremare (PTOM), della distanza tra tali regioni o territori e le capitali degli Stati membri***;

Or. en

Emendamento 732
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) della performance, calcolata sulla base ***dei dati più recenti disponibili***.	(c) della performance, calcolata sulla base ***di indicatori trasparenti, misurabili e proporzionati, tenendo conto dei vincoli di capacità dei sistemi d'istruzione minori e/o meno sviluppati***.

Or. en

Emendamento 733
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) della partecipazione delle persone con minori opportunità;

Or. en

Emendamento 734
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) delle disparità socioeconomiche regionali;

Or. en

Emendamento 735
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quater) dell'accessibilità economica degli alloggi e ostacoli alla partecipazione.

Or. en

Emendamento 736
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione stabilisce orientamenti e norme comuni per garantire che i potenziali beneficiari finali rispettino gli obiettivi del programma di cui all'articolo 3. Le agenzie nazionali e i valutatori applicano tali orientamenti e norme nella valutazione delle domande.

Or. en

Emendamento 737
Peter Agius, Eleonora Meleti, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	2 bis. la lontananza geografica dei territori insulari e i relativi costi aggiuntivi di viaggio per le regioni insulari

Or. en

Motivazione

Nuovo paragrafo 2 quater

Emendamento 738
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione specifica ulteriormente tali criteri e le formule sottostanti nei programmi di lavoro di cui all'articolo 15.	3. La Commissione specifica ulteriormente tali criteri e le formule sottostanti nei programmi di lavoro di cui all'articolo 15. ***Per quanto possibile, le formule evitano riduzioni sostanziali da un anno all'altro del bilancio annuale assegnato agli Stati membri e minimizzano gli squilibri eccessivi nel livello dei fondi assegnati. I fondi sono assegnati sulla base della performance al fine di promuovere un impiego efficiente ed efficace delle risorse. I criteri utilizzati per misurare la performance si basano sui dati disponibili più recenti. Tali formule garantiscono inoltre che il peso finanziario delle azioni che rafforzano l'inclusione, comprese quelle rivolte alle persone con minori opportunità che si trovano di fronte a ostacoli multipli e sovrapposti, sia preservato e non sia progressivamente soppresso da azioni con risultati più facilmente misurabili.***

Or. en

Emendamento 739
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione specifica ulteriormente tali criteri e le formule sottostanti nei programmi di lavoro di cui all'articolo 15.	3. La Commissione specifica ulteriormente tali criteri e le formule sottostanti nei programmi di lavoro di cui all'articolo 15 ***e pubblica la metodologia, la ponderazione e la valutazione d'impatto utilizzate per il loro calcolo***.

Or. en

Emendamento 740
Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Prima di adottare tali programmi di lavoro, la Commissione consulta gli Stati membri e fornisce loro la metodologia di calcolo proposta, le fonti di dati utilizzate, le ponderazioni applicate e una stima indicativa degli effetti della formula di assegnazione per ciascuno Stato membro. La metodologia e le formule sottostanti non possono dar luogo a discriminazioni dirette o indirette tra gli Stati membri, né all'uso dei fondi come meccanismo di pressione politica nei confronti degli Stati membri, né alterare l'equilibrio tra i criteri di cui al paragrafo 2 senza una giustificazione oggettiva e debitamente motivata.

Or. es

Emendamento 741

Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Paragrafo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione valuta periodicamente se i livelli delle sovvenzioni riflettano adeguatamente il costo effettivo della vita, il costo dell'alloggio, l'inflazione e il potere d'acquisto nei paesi e nelle regioni ospitanti e adegua, se necessario, i meccanismi di sostegno finanziario.

Or. en

Emendamento 742
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. La Commissione pubblica una relazione annuale sull'adeguatezza delle sovvenzioni individuali e delle indennità di mobilità, compreso il loro impatto sui tassi di partecipazione delle persone con minori opportunità.

Or. en

Emendamento 743
Sabrina Repp, Hannes Heide, Emma Rafowicz, Marcos Ros Sempere, Joanna Scheuring-Wielgus, Gabriela Firea, Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I finanziamenti dell'Unione possono	4. I finanziamenti dell'Unione possono

essere erogati in qualsiasi forma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare come sovvenzioni, premi, appalti e donazioni non finanziarie.

essere erogati in qualsiasi forma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare come sovvenzioni ***(comprese microsovvenzioni)***, premi, appalti e donazioni non finanziarie.

Or. en

Emendamento 744
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se erogati sotto forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione sono forniti ***come finanziamenti non collegati ai costi o, se necessario,*** come opzioni semplificate in materia di costi, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509***. I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di rimborso dei*** costi ammissibili effettivi ***soltanto se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi*** dell'azione.	5. Se erogati sotto forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione sono forniti come opzioni semplificate in materia di costi, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509***, a condizione che tali meccanismi siano supportati da solidi indicatori di risultato e metodi di attribuzione, e che:***
	a) sia garantita una pista di controllo chiara e adeguata;
	b) i rispettivi ruoli e responsabilità a livello dell'Unione e nazionale siano chiaramente definiti;
	c) siano salvaguardate la trasparenza, la responsabilità, la tracciabilità e la certezza del diritto in relazione all'uso dei fondi dell'Unione;
	d) si tenga conto della necessità di ridurre gli oneri amministrativi, in particolare per chi presenta la domanda per la prima volta, le organizzazioni di base e i piccoli beneficiari.
	Il rimborso dei costi ammissibili effettivi ***resta a disposizione ove giustificato dalla natura*** dell'azione ***o dalla necessità di***

garantire una sana gestione finanziaria.

La Commissione, sulla base di una valutazione documentata dei rischi, istituisce meccanismi di verifica ex post proporzionati per le azioni finanziate mediante opzioni semplificate in materia di costi.

Or. en

Emendamento 745
Hristo Petrov, Laurence Farreng, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se erogati sotto forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione sono forniti come finanziamenti non collegati ai costi o, se necessario, come opzioni semplificate in materia di costi, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi ***soltanto*** se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione.	5. Se erogati sotto forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione sono forniti come finanziamenti non collegati ai costi o, se necessario, come opzioni semplificate in materia di costi, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione. ***Il sostegno volto ad agevolare la partecipazione delle persone con minori opportunità, se necessario, compreso il sostegno a copertura dei costi aggiuntivi o eccezionali di vita e di soggiorno, dei costi legati all'accessibilità e dei costi degli accompagnatori, può in ogni caso essere fornito sotto forma di rimborso effettivo dei costi ammissibili.***

Or. en

Emendamento 746
Nina Carberry

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se erogati sotto forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione sono forniti come finanziamenti non collegati ai costi o, se necessario, come opzioni semplificate in materia di costi, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi soltanto se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione.	5. Se erogati sotto forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione sono forniti come finanziamenti non collegati ai costi o, se necessario, come opzioni semplificate in materia di costi, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi soltanto se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione. ***La Commissione garantisce procedure proporzionate e semplificate di applicazione, valutazione, gestione delle sovvenzioni, modifica, monitoraggio, rendicontazione e audit.***

Or. en

Emendamento 747
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. La Commissione garantisce che l'uso dell'intelligenza artificiale e degli strumenti automatizzati nella valutazione, nella gestione o nel monitoraggio delle domande di finanziamento rimanga soggetto a una sorveglianza umana significativa e pubblica informazioni sull'uso di tali sistemi.

Or. en

Emendamento 748
Catherine Griset, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. I soggetti giuridici pubblici, nonché gli istituti e le organizzazioni attivi nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport che abbiano ricevuto oltre il 50 % delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni, sono ritenuti in possesso della necessaria capacità finanziaria e operativa per svolgere le attività previste dal programma. Di conseguenza non viene loro richiesto di presentare ulteriori documenti per dimostrare tale capacità.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 749
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. La Commissione istituisce e mantiene un registro per la trasparenza Erasmus+ accessibile al pubblico contenente informazioni sulle organizzazioni accreditate, sui beneficiari, sui progetti finanziati, sulle dotazioni finanziarie, sugli obiettivi dei progetti e sui risultati finali dei progetti, conformemente alla legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati personali.

Or. en

Emendamento 750
Laurence Farreng, Brigitte van den Berg

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 12 bis
	Norme di finanziamento per i progetti di mobilità ai fini dell'apprendimento
	1. La Commissione effettua un esame approfondito dell'attuale sistema di definizione delle norme di finanziamento applicabili ai progetti di mobilità ai fini dell'apprendimento per individuare le modalità di miglioramento al fine di garantire che un sistema rivisto:
	· affronti meglio gli ostacoli alla partecipazione alla mobilità, in particolare i vincoli finanziari legati ai diversi aspetti della mobilità;
	· rifletta meglio le differenze in termini di costo della vita all'interno dell'Unione e negli Stati membri;
	· promuova maggiormente l'inclusione e la diversità come pure la partecipazione delle persone con minori opportunità;
	· migliori la trasparenza e la prevedibilità per i partecipanti e i beneficiari.
	2. La Commissione presenta una proposta relativa a un sistema rivisto per la definizione delle norme di finanziamento applicabili alla mobilità degli studenti entro il 31 gennaio 2029.
	3. La Commissione provvede affinché il sistema rivisto tenga conto dei tassi di inflazione dell'Unione.

Or. en

Emendamento 751
Laurence Farreng

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I seguenti paesi terzi possono partecipare al programma mediante associazione completa o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:	1. I seguenti paesi terzi possono partecipare al programma mediante associazione completa o parziale***, a condizione che tali paesi dimostrino una sufficiente stabilità istituzionale, capacità amministrativa e rispetto dei valori dell'UE***, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:

Or. en

Emendamento 752
Lara Magoni, Marco Squarta, Ivaylo Valchev, Chiara Gemma, Guillaume Peltier, Paolo Inselvini

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I seguenti paesi terzi possono partecipare al programma mediante associazione completa o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:	1. I seguenti paesi terzi possono partecipare al programma***, a condizione che rispettino pienamente il programma e i valori dell'Unione, nonché gli interessi finanziari dell'Unione,*** mediante associazione completa o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:

Or. en

Emendamento 753
Sabrina Repp, Hannes Heide, Emma Rafowicz, Marcos Ros Sempere, Joanna Scheuring-Wielgus, Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I seguenti paesi terzi possono partecipare al programma mediante associazione completa ***o parziale***, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:	1. I seguenti paesi terzi possono partecipare al programma mediante associazione completa, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:

Or. en

Emendamento 754
Catherine Griset, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) paesi aderenti, paesi candidati e potenziali candidati;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 755
Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) paesi aderenti, paesi candidati e potenziali candidati;	(b) paesi aderenti, paesi candidati e potenziali candidati***, come fase transitoria in vista della loro piena associazione al programma***;

Or. en

Emendamento 756
Catherine Griset, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) paesi aderenti alla politica europea di vicinato;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 757
Catherine Griset, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) altri paesi terzi.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 758
Milan Zver, François-Xavier Bellamy, Céline Imart, Christophe Gomart, Nadine Morano, Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 –lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) altri paesi terzi.	(d) paesi terzi***, in casi debitamente giustificati nell'interesse dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 759
Sabrina Repp, Hannes Heide, Emma Rafowicz, Marcos Ros Sempere, Joanna Scheuring-Wielgus, Gabriela Firea, Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) sono guidati dal vantaggio reciproco e da partenariati paritari per la creazione e l'attuazione delle attività nell'ambito del programma.

Or. en

Emendamento 760
Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) ***se del caso,*** garantiscono la tutela degli interessi dell'Unione in materia di sicurezza e ordine pubblico***.***	(e) garantiscono la tutela degli interessi dell'Unione in materia di sicurezza e ordine pubblico***, nonché il rispetto dei valori dell'UE da parte dei beneficiari e dei partecipanti, attraverso meccanismi di rilevazione, controllo e sanzione attuati dalla Commissione e, ove pertinente, dalle autorità nazionali e dalle agenzie nazionali;***

Or. en

Emendamento 761
Catherine Griset, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) se del caso, garantiscono la tutela degli interessi dell'Unione in materia di sicurezza e ordine pubblico.	e) se del caso, garantiscono la tutela degli interessi dell'Unione in materia di sicurezza e ordine pubblico***, il che esclude il finanziamento di qualsiasi entità legata al movimento islamista o ostile ai diritti***

delle donne o delle minoranze cristiane.

Or. fr

Emendamento 762
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) subordinano il ruolo delle istituzioni del paese terzo al rispetto della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti fondamentali e dei valori dell'Unione, nonché all'attuazione efficace di garanzie in materia di libertà accademica, integrità di ricerca e non discriminazione, nonché all'adeguata cooperazione con l'Unione e i suoi Stati membri:

Or. en

Emendamento 763
Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) La Commissione fornisce annualmente al Parlamento europeo e al comitato del programma informazioni sui contributi finanziari dei paesi terzi che partecipano al programma attraverso un'associazione totale o parziale, sulle azioni e sui settori coperti da tale associazione e sull'assegnazione di tali contributi;

Or. en

Emendamento 764
Milan Zver, François-Xavier Bellamy, Céline Imart, Christophe Gomart, Nadine Morano, Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) sono subordinati al rispetto dello Stato di diritto e dei valori dell'Unione, all'attuazione efficace di garanzie in materia di integrità accademica, libertà di ricerca e non discriminazione, nonché all'adeguata cooperazione del paese terzo con l'Unione e i suoi Stati membri;

Or. en

Emendamento 765
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) promuovono la trasparenza, la responsabilità e la parità di trattamento nella partecipazione dei paesi terzi associati, anche attraverso relazioni pubbliche periodiche sui livelli di partecipazione, sulle dotazioni di finanziamento e sui risultati dei programmi;

Or. en

Emendamento 766
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) prevedono modalità con cui la Commissione può tutelare la partecipazione dei beneficiari di un paese terzo che non soddisfa le condizioni di cui alla lettera x), anche trasferendole ad altri non interessati, o altrimenti, in ultima istanza, opportune misure di sospensione, limitazione o rettifica in caso di mancato rispetto, da parte del paese terzo, degli impegni assunti a norma dell'accordo, o qualora gli istituti di istruzione superiore stabiliti sul suo territorio agiscano in modo non compatibile con i valori fondamentali dell'Unione, o qualora gravi e persistenti carenze rischino di incidere sulla sana gestione finanziaria, sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione o sui valori su cui si fonda l'Unione;

Or. en

Emendamento 767
Milan Zver, François-Xavier Bellamy, Céline Imart, Christophe Gomart, Nadine Morano, Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) possono essere sospesi in caso di mancato rispetto da parte del paese terzo degli impegni assunti a norma dell'accordo o qualora gli istituti di istruzione superiore stabiliti nel territorio del paese terzo sostengano o promuovano ideologie ostili all'Unione europea o contrarie ai suoi valori fondamentali.

Or. en

Emendamento 768
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'associazione o l'associazione parziale con paesi terzi è possibile solo se essi soddisfano tutti i seguenti criteri:
	a) pieno rispetto del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio;
	b) impegno a favore di un'economia di mercato aperta regolamentata, compreso un trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale, e il rispetto dei diritti umani, con il sostegno di istituzioni democratiche;
	c) dimostrazione della vigenza di norme ambientali e sociali almeno equivalenti a quelle dell'Unione e presentazione all'UNFCCC di contributi rafforzati determinati a livello nazionale entro la data della firma dell'accordo di associazione;
	d) promozione attiva di politiche intese a migliorare il benessere economico e sociale dei cittadini.

Or. en

Emendamento 769
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. L'accordo di associazione comprende disposizioni che consentono la sospensione, la limitazione o la cessazione dell'associazione in caso di grave violazione delle condizioni ivi stabilite, anche in caso di grave violazione dei diritti fondamentali o dello Stato di diritto. Qualora sussistano prove evidenti e persistenti del fatto che un paese associato non rispetti l'obbligo di piena osservanza del diritto internazionale di cui al paragrafo XX, la Commissione avvia senza indugio la procedura di risoluzione dell'accordo di associazione.

Or. en

Emendamento 770
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. Gli accordi di associazione di cui al paragrafo XX sono conclusi conformemente all'articolo 218 TFUE e richiedono l'approvazione del Parlamento ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE. Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, il Parlamento è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura.

Or. en

Emendamento 771
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 14 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) I soggetti che partecipano al programma dimostrano un'autentica attività nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù, del volontariato o dello sport e una presenza operativa efficace nel paese in cui sono stabiliti. La Commissione e le agenzie nazionali adottano misure adeguate per impedire la creazione o l'uso di entità artificiali istituite principalmente allo scopo di ottenere finanziamenti dall'Unione.

Or. en

Emendamento 772
Catherine Griset, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) organizzazioni internazionali;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 773
Catherine Griset, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) altri soggetti stabiliti in paesi terzi non associati se il finanziamento di tali soggetti è essenziale per l'attuazione dell'azione e contribuisce agli obiettivi di cui all'articolo 3.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 774
Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I documenti relativi alle procedure di concessione specificano che non sono ammissibili le azioni il cui obiettivo principale sia l'attività di sensibilizzazione, la rappresentanza di interessi dinanzi alle autorità pubbliche, agli Stati membri o alle istituzioni dell'Unione o la promozione di posizioni di parte o ideologiche. Tale esclusione non impedisce il finanziamento di attività educative, formative, di dibattito pluralistico, di volontariato, di servizio alla comunità o di aiuto umanitario che rispettino i principi di neutralità istituzionale, pluralismo politico e non discriminazione.

Or. es

Emendamento 775
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Qualora, a causa dell'applicazione di misure dell'Unione adottate per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, determinati soggetti in uno Stato membro siano temporaneamente inammissibili ad assumere nuovi impegni giuridici nell'ambito del programma, la Commissione, fatte salve tali misure, provvede affinché i singoli partecipanti

	possano continuare ad accedere alle opportunità del programma attraverso soggetti ammissibili alternativi, anche mediante disposizioni che consentano l'accoglienza o l'invio da parte di altri istituti od organizzazioni ammissibili, e con modalità di gestione diretta ove necessario, a condizione che siano rispettati diritti di audit e garanzie equivalenti.

Or. en

Emendamento 776
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Nello stabilire ulteriori criteri di ammissibilità, la Commissione garantisce che tali criteri rimangano proporzionati, trasparenti e accessibili alle organizzazioni di base, alle organizzazioni guidate dai giovani, alle organizzazioni di volontariato e a coloro che presentano la domanda per la prima volta, e non creino inutili ostacoli amministrativi alla partecipazione.

Or. en

Emendamento 777
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Capo VI – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
VI PROGRAMMAZIONE	VI PROGRAMMAZIONE ***E***

Or. en

Emendamento 778
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo -15
	Gruppo di dialogo civile
	1. La Commissione istituisce un gruppo di dialogo civile annuale al fine di garantire un dialogo regolare, aperto e trasparente con i beneficiari del programma e altri portatori di interessi pertinenti, comprese le organizzazioni della società civile, al fine di scambiarsi esperienze, migliori pratiche e punti di miglioramento e discutere degli sviluppi politici nell'ambito dei settori e degli obiettivi interessati dal programma. Il gruppo di dialogo civile copre tutti i settori del programma e ne rispecchia la dimensione sia centralizzata che decentrata.
	2. Il gruppo di dialogo civile è consultato nella preparazione degli atti delegati e del programma di lavoro. Il gruppo di dialogo civile incarica almeno un rappresentante a partecipare al comitato del programma e a rappresentare la posizione del gruppo di dialogo civile sul programma di lavoro. La Commissione garantisce che tali meccanismi sono concepiti per consentire un reale contributo da parte delle organizzazioni che rappresentano i giovani con minori opportunità, anche attraverso il rimborso dei costi di partecipazione, ove necessario.

Or. en

Emendamento 779
Annamária Vicsek, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. ***La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.***

Or. en

Emendamento 780
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione trasmette il programma di lavoro con sufficiente anticipo per consentire un controllo significativo prima della sua adozione alla commissione competente del Parlamento europeo, al gruppo di lavoro competente del Consiglio e al gruppo di dialogo civile. La Commissione tiene debitamente conto delle raccomandazioni e delle osservazioni da essa presentate, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e l'esecuzione del bilancio, la verificabilità, i rischi legati alla conformità, le sinergie con altri strumenti dell'Unione e la sana gestione finanziaria, fornisce una spiegazione scritta del modo in cui sono state affrontate nel

programma di lavoro annuale adottato e pubblica una dichiarazione scritta nel caso in cui non le segua.

Or. en

Emendamento 781
Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I programmi di lavoro che stabiliscono l'assegnazione dei fondi includono, in una sezione specifica, la metodologia utilizzata per la distribuzione dei fondi tra gli Stati membri, le fonti statistiche impiegate, le ponderazioni applicate a ciascun criterio, la formula di calcolo utilizzata e una spiegazione degli effetti stimati per ciascuno Stato membro. La Commissione pubblica tali informazioni insieme al pertinente programma di lavoro e accompagna la proposta di programma di lavoro con una sintesi delle osservazioni formulate dagli Stati membri nel corso della consultazione preventiva, indicando in che modo tali osservazioni siano state prese in considerazione.

Or. es

Emendamento 782
Annamária Vicsek, Antonín Staněk, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Il

comitato può altresì riunirsi in una formazione specifica per trattare questioni settoriali. Se necessario, conformemente al suo regolamento interno e su base ad hoc, gli esperti esterni, compresi i rappresentanti delle parti sociali, possono essere invitati alle riunioni in qualità di osservatori. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 783
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I programmi di lavoro comprenderanno un obiettivo di partecipazione per le persone con minori opportunità pari ad almeno il 20 % di tutti i partecipanti alla mobilità, accompagnato da meccanismi trasparenti di monitoraggio e comunicazione pubblica disaggregati per categoria di svantaggio e, se le norme in materia di protezione dei dati lo consentono, da combinazioni di svantaggi sovrapposti, in modo da poter valutare l'efficacia nell'affrontare gli ostacoli intersecanti.

Or. en

Emendamento 784
Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 15 bis
	Rispetto dei valori dell'Unione
	1. I richiedenti dimostrano, nelle loro domande, che le attività proposte sono coerenti con i valori di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e che le politiche istituzionali, le attività e la governance del richiedente sono compatibili con tali valori. Le attività finanziate nell'ambito del programma sono attuate nel rispetto di tali valori per la loro intera durata.
	2. La Commissione, in cooperazione con le autorità nazionali e le agenzie nazionali, garantisce che le procedure di aggiudicazione, i criteri di riconoscimento e le modalità di monitoraggio applicabili al programma includano misure adeguate e proporzionate per verificare la conformità al paragrafo 1, sia nella fase di valutazione che in quella di attuazione. A tal fine, la Commissione elabora e aggiorna periodicamente orientamenti che chiariscono le modalità di valutazione della conformità ai valori di cui al paragrafo 1.
	3. Se durante o dopo la procedura di aggiudicazione o di attribuzione è rilevata l'inosservanza del paragrafo 1, la Commissione adotta misure adeguate, compresi il rigetto della domanda, la sospensione dei pagamenti e, se giustificato, la riduzione o il recupero dei fondi, in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Or. en

Emendamento 785
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 15 bis
	Monitoraggio ed elaborazione delle relazioni
	Nell'elaborazione delle relazioni sui progressi del programma, si garantisce che i dati per il monitoraggio dell'attuazione del programma e per la valutazione siano raccolti in modo efficiente, efficace, tempestivo e con un livello appropriato di dettaglio. A tal fine sono imposti obblighi di comunicazione proporzionati ai beneficiari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri. I dati sulla partecipazione delle persone con minori opportunità sono disaggregati per categoria di svantaggio e, se le norme in materia di protezione dei dati lo consentono, per combinazioni di svantaggi sovrapposti, in modo da poter valutare l'efficacia nell'affrontare gli ostacoli intersecanti.

Or. en

Emendamento 786
Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 15 ter
	Monitoraggio ed elaborazione delle relazioni
	i) Il monitoraggio e l'elaborazione delle relazioni sull'attuazione del programma comprendono informazioni sull'applicazione delle misure volte a

garantire che i beneficiari e le organizzazioni partecipanti rispettino i valori di cui all'articolo 2 TUE, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli obiettivi del presente regolamento. Tali misure si basano su criteri chiari, trasparenti, proporzionati e basati su elementi concreti e comprendono adeguate garanzie procedurali, incluso il diritto dei richiedenti e dei beneficiari di rispondere alle preoccupazioni sollevate.

ii) Il monitoraggio e l'elaborazione delle relazioni comprendono dati comparabili, se disponibili e conformemente alle norme in materia di protezione dei dati, sulla partecipazione delle persone con minori opportunità in tutti i settori, le azioni e i paesi, compresi i progressi verso i pertinenti obiettivi dell'Unione e i parametri di riferimento intermedi.

iii) La Commissione garantisce un monitoraggio e un'elaborazione delle relazioni separati per le attività sostenute nell'ambito del filone del corpo europeo di solidarietà e del filone del corpo volontario europeo di aiuto umanitario, compresi i tassi di partecipazione, la partecipazione dei giovani con minori opportunità, la distribuzione geografica, le misure di qualità e di sostegno e l'esecuzione del bilancio.

iv) Il monitoraggio e l'elaborazione delle relazioni comprendono informazioni sull'efficacia in termini di costi, sul profilo socioeconomico dei beneficiari, sulla distribuzione sul campo, sulla distribuzione geografica e sul valore aggiunto delle borse di studio in settori strategici dell'istruzione, compreso il loro impatto sulla disponibilità di finanziamenti per azioni regolari di mobilità ai fini dell'apprendimento e di cooperazione.

v) Il monitoraggio e l'elaborazione delle relazioni sul programma comprendono informazioni sul valore aggiunto europeo,

sui risultati dell'apprendimento e sull'accessibilità di DiscoverEU, compresa la partecipazione dei giovani con minori opportunità attraverso l'azione DiscoverEU a favore dell'inclusione.

vi) Il quadro di monitoraggio ed elaborazione delle relazioni del programma integra gli indicatori comuni stabiliti a norma del regolamento (UE) [regolamento sulla performance]. Gli indicatori specifici per programma di cui all'allegato [X] sono applicati in modo coerente con tale regolamento e non duplicano gli obblighi di comunicazione né creano oneri amministrativi sproporzionati per i beneficiari, le organizzazioni partecipanti o gli organismi che attuano il programma. Tali indicatori garantiscono un'adeguata visibilità di ciascun settore e componente del programma, comprese l'istruzione scolastica, l'istruzione e la formazione professionale, l'istruzione superiore, l'apprendimento degli adulti, i giovani, le attività di volontariato e solidarietà e lo sport.

vii) Gli indicatori di cui al presente allegato integrano gli indicatori comuni stabiliti a norma del regolamento (UE) [regolamento sulla performance] e sono utilizzati per valutare l'attuazione, le realizzazioni, i risultati e gli impatti del programma. Essi sono attuati in modo proporzionato e, ove possibile, sulla base dei dati già raccolti attraverso gli strumenti di gestione e comunicazione dei programmi.

Or. en

Emendamento 787
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 15 ter
	Valutazione
	1. Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.
	2. La Commissione effettua la valutazione intermedia del programma non appena sono disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2031. Tale valutazione intermedia è accompagnata da una valutazione finale del programma 2021-2027, che alimenta la valutazione intermedia. La valutazione intermedia del programma valuta l'efficacia e la performance complessive del programma, anche relativamente alle nuove iniziative, nonché la realizzazione delle misure per l'inclusione e la semplificazione.
	3. Gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il 31 maggio 2031, una relazione sull'attuazione e sull'impatto del programma nei rispettivi territori.
	4. Se del caso, e sulla base della valutazione intermedia, la Commissione presenta una proposta legislativa per modificare il presente regolamento.
	5. Al termine del periodo di attuazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2037, la Commissione effettua una valutazione finale dei risultati e dell'impatto del programma.
	6. La Commissione trasmette tutte le valutazioni effettuate a norma del presente articolo, compresa quella intermedia, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Emendamento 788
Gabriela Firea

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In cooperazione con la Commissione, le agenzie nazionali di cui all'articolo 19 sviluppano una strategia di comunicazione coerente per quanto riguarda la divulgazione nonché la diffusione e l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma. Le autorità nazionali di cui all'articolo 18 sostengono le agenzie nazionali nell'avvalersi dei risultati di progetti ad alto potenziale di impatto.	1. In cooperazione con la Commissione, le agenzie nazionali di cui all'articolo 19 sviluppano una strategia di comunicazione coerente per quanto riguarda la divulgazione nonché la diffusione e l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma. ***Tale strategia non si basa esclusivamente su portali online o sulla comunicazione istituzionale. Essa comprende attività di sensibilizzazione integrate a livello locale, in un linguaggio semplice e accessibile, attraverso punti di accesso affidabili quali scuole, erogatori di istruzione e formazione professionale, organizzazioni studentesche, centri giovanili, biblioteche, centri culturali, servizi sociali, autorità locali e organizzazioni della società civile. Sostiene inoltre l'orientamento tra pari da parte degli ex partecipanti e dei moltiplicatori locali formati, con particolare attenzione alle istituzioni e alle comunità con una partecipazione strutturalmente bassa al programma e ai settori in cui informazioni affidabili sulle opportunità dell'Unione non transitano attraverso canali ordinari.*** Le autorità nazionali di cui all'articolo 18 sostengono le agenzie nazionali nell'avvalersi dei risultati di progetti ad alto potenziale di impatto.

Or. en

Emendamento 789
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In cooperazione con la Commissione, le agenzie nazionali di cui all'articolo 19 sviluppano una strategia di comunicazione coerente per quanto riguarda la divulgazione nonché la diffusione e l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma. Le autorità nazionali di cui all'articolo 18 sostengono le agenzie nazionali nell'avvalersi dei risultati di progetti ad alto potenziale di impatto.	1. In cooperazione con la Commissione, le agenzie nazionali di cui all'articolo 19 sviluppano una strategia di comunicazione coerente per quanto riguarda la divulgazione nonché la diffusione e l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma. Le autorità nazionali di cui all'articolo 18 sostengono le agenzie nazionali nell'avvalersi dei risultati di progetti ad alto potenziale di impatto ***e collaborano in partenariato con i beneficiari e le reti di moltiplicatori per adeguare l'impiego sulla base delle esigenze specifiche del contesto***.

Or. en

Emendamento 790
Lara Magoni, Marco Squarta, Ivaylo Valchev, Chiara Gemma, Guillaume Peltier, Paolo Inselvini

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In cooperazione con la Commissione, le agenzie nazionali di cui all'articolo 19 sviluppano una strategia di comunicazione coerente per quanto riguarda la divulgazione nonché la diffusione e l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma. Le autorità nazionali di cui all'articolo 18 sostengono le agenzie	1. In cooperazione con la Commissione, le agenzie nazionali di cui all'articolo 19 sviluppano una strategia di comunicazione coerente***, inclusa la comunicazione digitale,*** per quanto riguarda la divulgazione nonché la diffusione e l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma. Le autorità nazionali di cui

nazionali nell'avvalersi dei risultati di progetti ad alto potenziale di impatto.	all'articolo 18 sostengono le agenzie nazionali nell'avvalersi dei risultati di progetti ad alto potenziale di impatto.

Or. en

Emendamento 791
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In cooperazione con la Commissione, le agenzie nazionali di cui all'articolo 19 sviluppano una strategia di comunicazione coerente per quanto riguarda la divulgazione nonché la diffusione e l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma. ***Le autorità nazionali di cui all'articolo 18 sostengono le agenzie nazionali nell'avvalersi dei risultati di progetti ad alto potenziale di*** impatto.	1. In cooperazione con la Commissione, le agenzie nazionali di cui all'articolo 19 sviluppano una strategia di comunicazione coerente per quanto riguarda la divulgazione nonché la diffusione e l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma. ***Tale comunicazione è trasparente, accessibile e basata su prove e facilita la comprensione da parte del pubblico dell'utilizzo e dell'***impatto ***dei fondi dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 792
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le informazioni del programma sono fornite in tutte le lingue in cui sono attuate le opportunità di apprendimento, la cooperazione e il sostegno alle attività di sviluppo delle politiche.

Or. en

Emendamento 793
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le agenzie nazionali di cui all'articolo 19 assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma***, comprese quelle su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati**. **Le agenzie nazionali informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni e alle attività intraprese nei rispettivi paesi.***	2. Le agenzie nazionali di cui all'articolo 19 assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma ***e forniscono alla Commissione informazioni complete, accurate, tempestive e verificabili in merito all'attuazione del programma, ai beneficiari, alle percentuali di partecipazione, alle misure di inclusione e ai risultati dei progetti**.

Or. en

Emendamento 794
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le agenzie nazionali pubblicano, in un formato accessibile e di facile utilizzo, le informazioni relative ai progetti finanziati, ai beneficiari, agli obiettivi dei progetti e ai risultati dei progetti, nel pieno rispetto della legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e delle informazioni commercialmente sensibili, se del caso.

Or. en

Emendamento 795
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. La Commissione valuta periodicamente la qualità, la completezza e la comparabilità delle informazioni trasmesse dalle agenzie nazionali e può formulare raccomandazioni volte a migliorare la trasparenza, il monitoraggio e le pratiche di comunicazione in tutto il programma.

Or. en

Emendamento 796
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le azioni e le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 sono attuate conformemente al regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [performance], che stabilisce le norme per il quadro di tracciamento della spesa e della performance per il bilancio, comprese le norme applicabili a tutti i programmi dell'Unione per quanto riguarda gli obblighi di informazione, comunicazione e visibilità, compresi in particolare gli obblighi per i beneficiari e i partner esecutivi.	3. Le azioni e le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 sono attuate conformemente al regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [performance], che stabilisce le norme per il quadro di tracciamento della spesa e della performance per il bilancio, comprese le norme applicabili a tutti i programmi dell'Unione per quanto riguarda gli obblighi di informazione, comunicazione e visibilità, compresi in particolare gli obblighi per i beneficiari e i partner esecutivi. ***È prestata particolare attenzione a garantire che le informazioni relative al programma raggiungano le persone con minori opportunità, le organizzazioni di base, le organizzazioni guidate dai giovani e chi presenta la domanda per la prima volta attraverso misure di comunicazione***

accessibili, multilingue e inclusive.

Or. en

Emendamento 797
Peter Agius, Eleonora Meleti, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Paragrafo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione e le agenzie nazionali garantiscono che le attività di informazione e sensibilizzazione raggiungano efficacemente le organizzazioni e i potenziali partecipanti in zone geograficamente remote, compresi i territori insulari, attraverso strategie di comunicazione mirate e misure di sostegno.

Or. en

Emendamento 798
Lara Magoni, Marco Squarta, Ivaylo Valchev, Chiara Gemma, Paolo Inselvini

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A norma dell'articolo 157, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, l'attuazione del programma in regime di gestione indiretta comporta la designazione di un'autorità nazionale e di un'agenzia nazionale, come specificato agli articoli 18 e 19.	1. A norma dell'articolo 157, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, l'attuazione del programma in regime di gestione indiretta comporta la designazione di un'autorità nazionale e di un'agenzia nazionale ***o agenzie esistenti***, come specificato agli articoli 18 e 19.

Or. en

Emendamento 799
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione, insieme all'autorità nazionale e all'agenzia nazionale, pubblica nel sistema di trasparenza finanziaria le informazioni sui destinatari dei fondi dell'UE nell'ambito della gestione indiretta.

Or. en

Emendamento 800
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità nazionale designa ***un'agenzia nazionale*** per la durata del programma e ne dà notifica alla Commissione. L'autorità nazionale non designa un ministero quale agenzia nazionale ***e quest'ultima è separata, dal punto di vista organizzativo, dall'autorità nazionale***.	2. L'autorità nazionale designa ***una o più agenzie nazionali*** per la durata del programma e ne dà notifica alla Commissione. L'autorità nazionale non designa un ministero quale agenzia nazionale.

Or. en

Emendamento 801
Sabrina Repp, Hannes Heide, Emma Rafowicz, Marcos Ros Sempere, Joanna Scheuring-Wielgus, Gabriela Firea, Victor Negrescu

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'autorità nazionale designa ***un'agenzia nazionale*** per la durata del programma e ne dà notifica alla Commissione. L'autorità nazionale non designa un ministero quale agenzia nazionale e quest'ultima è separata, dal punto di vista organizzativo, dall'autorità nazionale.	2. L'autorità nazionale designa ***una o più agenzie nazionali*** per la durata del programma e ne dà notifica alla Commissione. L'autorità nazionale non designa un ministero quale agenzia nazionale e quest'ultima è separata, dal punto di vista organizzativo, dall'autorità nazionale.

Or. en

Emendamento 802
Annamária Vicsek, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'autorità nazionale fornisce adeguati cofinanziamenti ***almeno equivalenti al contributo di cui all'articolo 20, paragrafo 5, lettera b),*** per le operazioni della propria agenzia nazionale al fine di garantire una gestione del programma conforme alle norme applicabili dell'Unione.	6. L'autorità nazionale fornisce adeguati cofinanziamenti per le operazioni della propria agenzia nazionale al fine di garantire una gestione del programma conforme alle norme dell'Unione applicabili.

Or. en

Emendamento 803
Annamária Vicsek, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Almeno il 75 % del bilancio assegnato al programma deve essere attuato attraverso una gestione diretta/decentralizzata tramite le agenzie nazionali.

Or. en

Emendamento 804
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'autorità nazionale garantisce che le nomine delle persone responsabili della gestione dell'agenzia nazionale siano ***giustificate dalla natura dell'azione***, seguano ***norme e*** procedure ***eque e*** trasparenti e non diano luogo a conflitti di interessi. In caso di gravi preoccupazioni ***circa*** il rispetto di tali principi, la Commissione può respingere la proposta di nomina e chiedere all'autorità nazionale di garantire che la procedura di selezione sia ripetuta.	7. L'autorità nazionale garantisce che le nomine delle persone responsabili della gestione dell'agenzia nazionale siano ***basate esclusivamente sulla competenza professionale, sull'esperienza pertinente e sul merito***, seguano procedure ***di selezione aperte,*** trasparenti ***e competitive*** e non diano luogo a conflitti di interessi ***o interferenze politiche. Gli avvisi di posto vacante, i criteri di selezione e le decisioni finali di nomina sono resi pubblicamente disponibili.*** In caso di gravi preoccupazioni ***riguardanti*** il rispetto di tali principi, la Commissione può respingere la proposta di nomina e chiedere all'autorità nazionale di garantire che la procedura di selezione sia ripetuta.

Or. en

Emendamento 805
Annamária Vicsek, Catherine Griset, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'autorità nazionale garantisce che le nomine delle persone responsabili della gestione dell'agenzia nazionale siano giustificate dalla natura dell'azione, seguano norme e procedure eque e trasparenti e non diano luogo a conflitti di interessi. ***In caso di gravi preoccupazioni***	7. L'autorità nazionale garantisce che le nomine delle persone responsabili della gestione dell'agenzia nazionale siano giustificate dalla natura dell'azione, seguano norme e procedure eque e trasparenti ***stabilite dallo Stato membro*** e non diano luogo a conflitti di interessi.

circa il rispetto di tali principi, la Commissione può respingere la proposta di nomina e chiedere all'autorità nazionale di garantire che la procedura di selezione sia ripetuta.

Or. en

Emendamento 806
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. La Commissione stabilisce norme minime per l'assunzione, la nomina e la valutazione dell'alta dirigenza delle agenzie nazionali, compresi i requisiti relativi alle qualifiche professionali, all'esperienza manageriale, alle competenze nella gestione dei programmi dell'Unione, alla capacità di gestione finanziaria e all'indipendenza istituzionale.

Or. en

Emendamento 807
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Al fine di garantire un'ampia partecipazione sociale, l'autorità nazionale, mediante un dialogo strutturato, si consulta e coopera regolarmente con le parti sociali e gli altri portatori di interessi attivi nei settori pertinenti alla presente direttiva,

	compresi, tra l'altro, gli istituti di istruzione e formazione, le organizzazioni giovanili e studentesche, le PMI che ospitano discenti dell'istruzione e formazione professionale, nonché le autorità locali e regionali competenti.

Or. en

Emendamento 808
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. L'autorità nazionale trasmette ogni anno alla Commissione una relazione sulle sue attività di monitoraggio e di supervisione e, se del caso, una dichiarazione sul seguito dato alle eventuali osservazioni formulate dalla Commissione in risposta a tale relazione.	9. L'autorità nazionale trasmette ogni anno alla Commissione una relazione sulle sue attività di monitoraggio e di supervisione e, se del caso, una dichiarazione sul seguito dato alle eventuali osservazioni formulate dalla Commissione in risposta a tale relazione. ***La relazione contiene informazioni sui dispositivi di governance, sulle nomine dei dirigenti, sui sistemi di controllo interno, sui rischi individuati, sulle azioni correttive intraprese e sulle misure adottate per prevenire i conflitti di interesse. Una sintesi della relazione è messa a disposizione del pubblico.***

Or. en

Emendamento 809
Catherine Griset, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
16. L'autorità nazionale promuove e agevola sinergie e complementarità	***soppresso***

efficaci con altri fondi o programmi a livello di Unione, nazionale o regionale.

Or. fr

Emendamento 810
Catherine Griset, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
17. L'autorità nazionale provvede affinché siano adottate tutte le misure necessarie e appropriate per eliminare eventuali ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma, comprese misure volte ad allineare lo status dei partecipanti al programma a quello di altri cittadini che si trovano nella stessa situazione ***o ad affrontare le difficoltà nell'ottenimento di visti o permessi di soggiorno***.	17. L'autorità nazionale provvede affinché siano adottate tutte le misure necessarie e appropriate per eliminare eventuali ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma, comprese misure volte ad allineare lo status dei partecipanti al programma a quello di altri cittadini che si trovano nella stessa situazione.

Or. fr

Emendamento 811
Lara Magoni, Marco Squarta, Ivaylo Valchev, Chiara Gemma, Paolo Inselvini

Proposta di regolamento
Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Agenzia nazionale	***Agenzie nazionali***

Or. en

Emendamento 812
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) garantisce un'assegnazione delle sovvenzioni trasparente e socialmente equa, comprese attività di divulgazione mirate, supporto per i partecipanti con minori opportunità, non discriminazione e sostegno alle organizzazioni di piccole dimensioni, di base e senza scopo di lucro.

Or. en

Emendamento 813
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) dispone di meccanismi di governance che garantiscano una consultazione strutturata, a titolo consultivo, con rappresentanti dei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù, del volontariato e dello sport, nonché delle pertinenti organizzazioni della società civile.

Or. en

Emendamento 814
Lara Magoni, Marco Squarta, Ivaylo Valchev, Chiara Gemma, Paolo Inselvini

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) garantisce che una quota minima, definita nel programma di lavoro, delle risorse gestite a livello nazionale sia

dedicata ad azioni nel settore dello sport e dell'attività fisica, con personale dedicato e competente.

Or. en

Emendamento 815
Lara Magoni, Marco Squarta, Ivaylo Valchev, Chiara Gemma, Paolo Inselvini

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) garantisce che una quota minima, definita nel programma di lavoro, delle risorse gestite a livello nazionale sia dedicata ad azioni nel settore dello sport e dell'attività fisica, con personale dedicato e competente.

Or. en

Emendamento 816
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) mantiene disposizioni efficaci in materia di lotta antifrode, prevenzione dei conflitti di interessi, denuncia delle irregolarità e tracciabilità digitale.

Or. en

Emendamento 817
Catherine Griset, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'agenzia nazionale gestisce tutte le fasi del ciclo di vita del progetto delle azioni del programma sotto la sua responsabilità conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e ai pertinenti accordi con la Commissione.	3. L'agenzia nazionale gestisce tutte le fasi del ciclo di vita del progetto delle azioni del programma sotto la sua responsabilità conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e ai pertinenti accordi con la Commissione. ***Vigila affinché nessuna entità vicina al movimento islamista o ostile ai diritti delle donne o delle minoranze cristiane abbia accesso al programma.***

Or. fr

Emendamento 818
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. L'agenzia nazionale riduce al minimo gli oneri amministrativi per i beneficiari attraverso:
	a) digitalizzazione delle procedure di domanda, compresa la piattaforma Erasmus senza documenti,
	b) applicazione del principio "una tantum", riutilizzando le informazioni già presentate dai richiedenti,
	c) proporzionamento degli obblighi di rendicontazione e audit alle dimensioni e alla natura della sovvenzione.

Or. en

Emendamento 819
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'agenzia nazionale trasmette ogni anno alla propria autorità nazionale e alla Commissione una dichiarazione di gestione, una relazione e qualsiasi altro documento richiesto in conformità dell'articolo 158 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	6. L'agenzia nazionale trasmette ogni anno alla propria autorità nazionale e alla Commissione una dichiarazione di gestione, una relazione e qualsiasi altro documento richiesto in conformità dell'articolo 158 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. ***La relazione contiene informazioni sulla sensibilizzazione dei beneficiari, sulla partecipazione delle persone con minori opportunità, sulle misure di trasparenza, sui reclami ricevuti, sulle azioni correttive intraprese e sull'attuazione degli obiettivi in materia di inclusione e diversità.***

Or. en

Emendamento 820
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'agenzia nazionale trasmette ogni anno alla propria autorità nazionale e alla Commissione una dichiarazione di gestione, una relazione e qualsiasi altro documento richiesto in conformità dell'articolo 158 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	6. L'agenzia nazionale trasmette ogni anno alla propria autorità nazionale e alla Commissione una dichiarazione di gestione, una relazione e qualsiasi altro documento richiesto in conformità dell'articolo 158 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. ***Tali documenti comprendono una panoramica dei costi amministrativi, dei contributi di gestione e delle commissioni, una sintesi dei rischi individuati, delle misure correttive adottate, delle misure di prevenzione delle frodi e dei principali dati di attuazione.***

Or. en

Emendamento 821
Peter Agius, Eleonora Meleti, Nina Carberry

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'agenzia nazionale trasmette ogni anno alla propria autorità nazionale e alla Commissione una dichiarazione di gestione, una relazione e qualsiasi altro documento richiesto in conformità dell'articolo 158 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.	6. L'agenzia nazionale trasmette ogni anno alla propria autorità nazionale e alla Commissione una dichiarazione di gestione, una relazione e qualsiasi altro documento richiesto in conformità dell'articolo 158 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509***, che include disposizioni specifiche per rispondere alle esigenze dei partecipanti e delle organizzazioni nei territori geograficamente remoti e insulari***.

Or. en

Emendamento 822
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Le agenzie nazionali applicano proporzionate misure antifrode e di lotta contro i conflitti di interesse, compresi la valutazione del rischio e i controlli dei dati utilizzando gli strumenti dell'Unione (ad esempio EDES e ARACHNE+) ove disponibili, nonché garantiscono e verificano l'esistenza di procedure interne efficaci per prevenire, individuare e correggere i conflitti di interesse nella selezione e nella gestione delle sovvenzioni.

Or. en

Emendamento 823
Catherine Griset, Annamária Vicsek, Juan Carlos Girauta Vidal

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Sulla base dei requisiti di conformità previsti per le agenzie nazionali di cui all'articolo 18 paragrafo 4, la Commissione sottopone a revisione i sistemi nazionali di gestione e controllo, avvalendosi in particolare della valutazione ex ante fornitale dall'autorità nazionale, della dichiarazione di gestione annuale dell'agenzia nazionale, del parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo e della relazione annuale di cui all'articolo 18, paragrafo 9, presentata dall'autorità nazionale.	1. Sulla base dei requisiti di conformità previsti per le agenzie nazionali di cui all'articolo 18 paragrafo 4, la Commissione sottopone a revisione i sistemi nazionali di gestione e controllo, avvalendosi in particolare della valutazione ex ante fornitale dall'autorità nazionale, della dichiarazione di gestione annuale dell'agenzia nazionale, del parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo e della relazione annuale di cui all'articolo 18, paragrafo 9, presentata dall'autorità nazionale ***(...)***. ***Vigila sulla neutralità del programma nel rispetto delle competenze degli Stati membri in materia di istruzione, cultura e trasmissione dei valori, senza interferenze ideologiche da parte della Commissione nell'attuazione nazionale del programma.***

Or. fr

Emendamento 824
Marcos Ros Sempere

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Almeno l'80 % della dotazione finanziaria di cui all'articolo 9, paragrafo 1, è attuato attraverso la gestione indiretta, principalmente tramite agenzie nazionali designate ai sensi del presente articolo. La Commissione garantisce che la quota attuata mediante gestione diretta

non comprometta la capacità delle agenzie nazionali di attuare efficacemente le azioni decentrate.

Or. en

Emendamento 825
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione valuta periodicamente la governance, la capacità di gestione, la trasparenza, l'indipendenza e le prestazioni delle agenzie nazionali e può formulare raccomandazioni qualora siano individuate carenze. Qualora persistano gravi carenze, la Commissione può richiedere misure correttive come condizione per proseguire l'attuazione dei fondi del programma.

Or. en

Emendamento 826
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. La Commissione incoraggia e mantiene un dialogo e una cooperazione attivi con e tra le agenzie nazionali e le autorità nazionali, compresi lo scambio e il trasferimento di buone pratiche, al fine di migliorare e garantire un'attuazione e una gestione coerenti del programma. ***Essa garantisce inoltre l'esistenza di condizioni appropriate per un efficace scambio di informazioni tra le istituzioni dell'Unione,***	8. La Commissione incoraggia e mantiene un dialogo e una cooperazione attivi con e tra le agenzie nazionali e le autorità nazionali, compresi lo scambio e il trasferimento di buone pratiche, al fine di migliorare e garantire un'attuazione e una gestione coerenti del programma. ***La Commissione pubblica valutazioni comparative periodiche delle pratiche di attuazione, delle norme di trasparenza e***

le agenzie nazionali ***o altri organismi ed entità che attuano il programma***.	***delle disposizioni di governance tra*** le agenzie nazionali.

Or. en

Emendamento 827
Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. La Commissione deve assicurare la piena attuazione delle norme per garantire che non siano erogati finanziamenti ai beneficiari e ai partecipanti che non rispettano i valori di cui all'articolo 2 TUE. Ciò avviene attraverso meccanismi di individuazione, controllo e sanzione, in cooperazione con le autorità nazionali e le agenzie nazionali, se del caso.

Or. en

Emendamento 828
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. La Commissione rende pubblica, in modo tempestivo e conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati, una sintesi di facile utilizzo delle principali risultanze e dei dati relativi all'attuazione dalle dichiarazioni di gestione delle autorità nazionali, compresa una panoramica comparativa dei costi amministrativi delle agenzie nazionali e di altri dati di attuazione

pertinenti.

Or. en

Emendamento 829
Sunčana Glavak

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 bis. La Commissione promuove sinergie e complementarità efficaci con altri fondi o programmi dell'Unione.

Or. hr

Emendamento 830
Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 ter. La Commissione fornisce orientamenti, formazione e strumenti adeguati comuni agli organismi che attuano il programma, comprese le agenzie nazionali e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura, al fine di sostenere una valutazione coerente, proporzionata e basata su elementi concreti delle preoccupazioni credibili e fondate in merito al rispetto, da parte dei beneficiari e delle organizzazioni partecipanti, dei valori di cui all'articolo 2 TUE, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli obiettivi del presente regolamento. Tali orientamenti comprendono indicatori di rischio, procedure per il deferimento alla Commissione e garanzie per garantire la trasparenza, la non discriminazione e il

diritto di essere ascoltati.

Or. en

Emendamento 831
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 ter. La Commissione convoca riunioni per consultare i portatori di interessi, compreso il gruppo di dialogo civile, tra i soggetti che attuano il presente programma prima dell'adozione di un programma di lavoro, anche per quanto riguarda gli aspetti relativi all'attuazione di Erasmus+.

Or. en

Emendamento 832
Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 quater. La Commissione garantisce che la raccolta e la comunicazione dei dati siano supportate da strumenti digitali di facile utilizzo, orientamenti comuni e un adeguato sostegno amministrativo per le agenzie nazionali e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura.

Or. en

Emendamento 833

Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 9 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	9 quinquies. Qualora il presente regolamento o i programmi di lavoro annuali attribuiscano ulteriori compiti di monitoraggio, inclusione, orientamento o controllo alle agenzie nazionali o all'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura, la Commissione provvede affinché siano messi a disposizione orientamenti, strumenti e sostegno amministrativo adeguati.

Or. en

Emendamento 834
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni e le attività del programma gestite dalle agenzie nazionali. La Commissione fissa i requisiti minimi per i controlli effettuati dall'agenzia nazionale e dall'organismo di audit indipendente.	1. La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni e le attività del programma gestite dalle agenzie nazionali. La Commissione fissa i requisiti minimi per i controlli effettuati dall'agenzia nazionale e dall'organismo di audit indipendente. ***Tali requisiti minimi agevolano la responsabilità e la tracciabilità, sono proporzionati, basati sul rischio e riesaminati periodicamente per tenere conto degli insegnamenti tratti dalle precedenti generazioni di programmi e dalle risultanze degli audit, per correggere le carenze del controllo e per ridurre, ove possibile, inutili oneri amministrativi per le agenzie nazionali e i beneficiari.***

Or. en

Emendamento 835
Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nell'attuazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione, il mancato rispetto dei valori dell'Unione e qualsiasi altra attività illegale, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

Or. en

Emendamento 836
Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. I controlli di cui al paragrafo 2 bis comprendono misure proporzionate e basate sul rischio per rispondere alle preoccupazioni credibili e fondate secondo cui i beneficiari o le organizzazioni partecipanti potrebbero aver gravemente violato i valori di cui all'articolo 2 TUE o gli obiettivi del programma, conformemente al

regolamento finanziario e alla convenzione di sovvenzione applicabile.

Or. en

Emendamento 837
Milan Zver, François-Xavier Bellamy, Céline Imart, Christophe Gomart, Nadine Morano, Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Paragrafo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Fatte salve le rispettive responsabilità, la Commissione garantisce che le accuse gravi di irregolarità, frode, violazione dei valori dell'Unione o lesione degli interessi finanziari dell'Unione siano verificate in modo efficace, proporzionato e indipendente. In caso di dubbi sull'imparzialità di un'agenzia nazionale, in particolare a causa del suo coinvolgimento nella selezione, nel finanziamento, nel monitoraggio o nella valutazione del beneficiario interessato, la Commissione organizza controlli supplementari, se necessario tramite un organismo indipendente, conformemente al regolamento finanziario.

Or. en

Emendamento 838
Nikos Pappas

Proposta di regolamento
Paragrafo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione garantisce che le attività di monitoraggio e audit comprendano la valutazione delle norme di governance, degli obblighi di

trasparenza, delle misure di prevenzione dei conflitti di interesse e del rispetto dei principi di buona amministrazione e di parità di trattamento.

Or. en

Emendamento 839
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Paragrafo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione prepara una sintesi annuale dei principali risultati dei controlli, delle carenze sistemiche individuate e delle misure correttive adottate, ove opportuno.

Or. en

Emendamento 840
Milan Zver, François-Xavier Bellamy, Céline Imart, Christophe Gomart, Nadine Morano, Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Se tali verifiche confermano l'esistenza di un'irregolarità grave, di una frode, di una violazione dei valori dell'Unione o di un danno agli interessi finanziari dell'Unione, l'entità interessata non è più ammissibile al finanziamento nell'ambito del programma fino a quando le violazioni dei valori dell'Unione non siano state annullate, non siano state sanate le violazioni finanziarie e non siano state attuate misure di attenuazione. La Commissione provvede inoltre, se del

caso, alla sospensione dei pagamenti, al recupero degli importi indebitamente versati e all'applicazione delle misure di esclusione previste dal regolamento finanziario.

Or. en

Emendamento 841
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Il coordinamento dei controlli sulla base del principio dell'audit unico non riduce il livello di documentazione, rendicontazione, trasparenza o evidenze necessario per verificare la legittimità e la regolarità, la sana gestione finanziaria e le prestazioni. La Commissione garantisce l'applicazione di norme minime comuni di controllo, obblighi di documentazione e modelli di rendicontazione in tutti gli organismi di esecuzione.

Or. en

Emendamento 842
Milan Zver, François-Xavier Bellamy, Céline Imart, Christophe Gomart, Nadine Morano, Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater. La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio, in qualità di autorità di bilancio, di qualsiasi grave irregolarità individuata, nonché delle misure

correttive previste o adottate.

Or. en

Emendamento 843
Milan Zver, François-Xavier Bellamy, Céline Imart, Christophe Gomart, Nadine Morano, Isabelle Le Callennec

Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 22 bis
	Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
	Allorché partecipa al programma in virtù di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, tale paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

Or. en

Emendamento 844
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 22 bis

Esercizio della delega

Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta il gruppo di dialogo civile sui settori contemplati dal programma. Tali consultazioni sono condotte in modo trasparente e strutturato, con un margine di tempo sufficiente affinché le organizzazioni possano fornire un contributo significativo. La Commissione pubblica una sintesi delle opinioni espresse e indica, nella relazione che accompagna ciascun atto delegato, in che misura tali opinioni sono state prese in considerazione e i motivi di eventuali scostamenti da esse.

Or. en

Emendamento 845
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 22 ter
	Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
	1. Fatti salvi il regolamento (UE) [regolamento sulla performance] e il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale sull'attuazione del programma per l'esercizio finanziario precedente, che consenta l'esercizio delle responsabilità di controllo di bilancio e di discarico previste dai trattati.
	1 bis. I settori di intervento elencati nell'allegato I del regolamento

sull'efficacia dell'attuazione sono esplicitamente collegati ai pertinenti obiettivi strategici del programma che intendono sostenere, in modo da garantire una correlazione chiara e verificabile tra la spesa e gli obiettivi del programma e da salvaguardare il rapporto costi-benefici nella sua attuazione.

2. La relazione annuale comprende almeno le seguenti informazioni sull'attuazione del programma:

a) l'esecuzione finanziaria per ambito di intervento, componente, strumento, modalità di gestione, nonché le eventuali riassegnazioni tra ambiti di intervento o esercizi finanziari e la forma di sostegno, compresi opzioni semplificate in materia di costi e costi effettivi;

b) informazioni sulla distribuzione geografica del sostegno al programma per obiettivo tra gli Stati membri, i paesi associati e, se del caso, i paesi terzi, compreso il tipo di strumento di finanziamento utilizzato;

c) il ricorso a risorse aggiuntive di cui all'articolo 5, compresi i rientri, i recuperi e i rimborsi, nonché la loro ripartizione;

d) i risultati delle consultazioni delle parti interessate, compreso il gruppo di dialogo civile istituito a norma dell'articolo X (nuovo) del presente regolamento;

e) le misure specifiche adottate per semplificare l'uso del programma per i beneficiari finali, compreso il tempo stimato necessario per completare le procedure di candidatura, rendicontazione e audit;

f) la corrispondenza tra le spese nell'ambito di ciascun settore di intervento elencato nell'allegato I del regolamento sull'efficacia dell'attuazione e l'obiettivo strategico del programma che tale settore intende sostenere, compreso, ove siano disponibili dati, il costo per risultato misurabile conseguito.

3. La relazione annuale contiene inoltre informazioni specifiche sul programma, più concretamente informazioni sugli importi sottoscritti ed erogati, sulle commissioni di gestione e su altri costi addebitati dai partner esecutivi;

4. La relazione annuale contiene anche:

a) informazioni su errori, irregolarità, frodi sospette e accertate e sui principali risultati degli audit e dei controlli;

b) il numero e i principali tipi di casi che portano all'esclusione, all'individuazione precoce o ad altre misure di protezione a norma del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, anche se applicate dalle entità incaricate e dai partner esecutivi;

c) una sintesi dei casi di conflitto di interessi individuati e delle misure di attenuazione adottate;

d) il numero di rinunce, recuperi e recuperi in sospeso, gli importi recuperati nel corso dell'anno e il tempo medio impiegato per attuare i recuperi e le rettifiche finanziarie;

e) le principali risultanze delle dichiarazioni di gestione delle autorità nazionali di cui all'articolo 19, paragrafo 6, e altri dati di attuazione pertinenti, conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 846
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 25 bis

Allegato I

DESCRIZIONE DELLE AZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 4 A 7

1. MOBILITÀ AI FINI DELL'APPRENDIMENTO

1.1. Mobilità ai fini dell'apprendimento: mobilità a breve o lungo termine, di gruppo o individuale, relativa a diverse aree tematiche e argomenti di studio, compresi settori orientati al futuro come il settore digitale, i cambiamenti climatici, l'energia pulita, l'intelligenza artificiale;

1.2. Attività di partecipazione dei giovani: attività volte ad aiutare i giovani a essere coinvolti nella società civile e imparare a parteciparvi, a sensibilizzare in merito ai valori comuni europei e a promuovere il dialogo tra i giovani e i responsabili delle decisioni a livello locale, regionale, nazionale ed europeo;

1.3. DiscoverEU: un'attività di educazione informale e non formale con una forte componente di apprendimento e una dimensione inclusiva consistenti in esperienze di apprendimento e di viaggio in tutta Europa per promuovere il senso di appartenenza all'Unione e consentire ai partecipanti di scoprire la diversità culturale e linguistica dell'Europa.

2. COOPERAZIONE TRA ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI

2.1. Partenariati per la cooperazione: attività di cooperazione di vario tipo, svolte congiuntamente da organizzazioni e istituti di paesi diversi in particolare allo scopo di scambiare e sviluppare nuove idee e pratiche, condividere e confrontare pratiche e metodi, e sviluppare e rafforzare i partner delle reti. Questa azione comprende partenariati di piccola scala specificamente concepiti per promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma attraverso attività con sovvenzioni di importo inferiore, durata più breve e requisiti amministrativi

più semplici;

2.2 Partenariati per l'eccellenza: vari tipi di progetti di partenariato e reti di istituti e erogatori di istruzione e formazione che mirano a promuovere l'eccellenza e una dimensione internazionale rafforzata, e a sviluppare strategie a lungo termine per migliorare la qualità a livello sistemico in tutti i settori dell'istruzione e della formazione, in particolare attraverso lo sviluppo congiunto di pratiche e pedagogie innovative, livelli elevati di mobilità integrata e una forte enfasi sull'interdisciplinarità, vale a dire:

2.2.1. alleanze di istituti di istruzione superiore (Università europee) che sviluppano strategie congiunte a lungo termine per l'istruzione, la ricerca e l'innovazione di elevata qualità e per servire la società, sulla base di una visione comune e di valori condivisi, livelli elevati di mobilità, e una forte enfasi sull'interdisciplinarità e programmi di studio aperti che combinano moduli in diversi paesi;

2.2.2. partenariati tra erogatori di istruzione e formazione professionale (piattaforme dei centri di eccellenza professionale) integrati nelle strategie locali e regionali per la crescita sostenibile, l'innovazione e la competitività che lavorano congiuntamente a programmi di formazione professionale transnazionali di elevata qualità incentrati sul soddisfacimento delle esigenze in materia di competenze settoriali attuali ed emergenti;

2.2.3. programmi di studi integrati (lauree magistrali congiunte di Erasmus Mundus) offerti da istituti di istruzione superiore stabiliti in Europa e in altri paesi del mondo che promuovono l'eccellenza dell'istruzione superiore e l'internazionalizzazione a livello mondiale;

L'azione di cui al punto 2.2. può anche sostenere progetti di partenariato e alleanze per promuovere l'eccellenza nei settori dell'istruzione scolastica e dell'istruzione degli adulti.

2.3. Partenariati per l'innovazione: partenariati nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù allo scopo di sviluppare pratiche innovative, vale a dire:

2.3.1. alleanze: cooperazione strategica tra attori chiave nei settori dell'istruzione e della formazione, delle imprese e della ricerca che promuovono l'innovazione e la modernizzazione dei sistemi di istruzione e formazione;

2.3.2. progetti che promuovono l'innovazione, la creatività, la partecipazione digitale e l'imprenditoria sociale nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù;

2.4. Eventi sportivi senza scopo di lucro: eventi organizzati in un unico paese o contemporaneamente in più paesi a fini di sensibilizzazione sul ruolo dello sport in vari settori quali l'inclusione sociale, le pari opportunità e le attività fisiche salutari;

2.5. Piattaforme e strumenti online per la cooperazione virtuale nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù.

3. SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE POLITICHE E ALLA COOPERAZIONE

3.1. Preparazione all'attuazione delle agende politiche generali e settoriali dell'Unione, che consistono in una gamma diversificata di attività volte a ispirare e sostenere le politiche e le strategie nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, tra cui: le strategie e agende politiche europee nei vari settori dell'istruzione, della gioventù e dello sport, comprese le attività a sostegno della cooperazione

politica a livello europeo. Tale azione comprende anche il sostegno alla sperimentazione delle politiche a livello europeo, sostegno ad attività volte ad affrontare le sfide emergenti in varie aree tematiche e sostegno alla raccolta di conoscenze, compresi sondaggi e studi;

3.2 Sostegno agli strumenti e alle misure dell'Unione che promuovono la qualità, la trasparenza e il riconoscimento delle competenze, delle abilità e delle qualifiche, comprese le attività volte a facilitare il trasferimento dei crediti, promuovere l'assicurazione di qualità, la convalida dell'apprendimento non formale e informale, comprese la gestione delle competenze e l'orientamento, sostenere gli organismi, le reti e gli strumenti pertinenti che facilitano gli scambi nel settore della trasparenza e del riconoscimento;

3.3 Dialogo politico nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport e cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, compresa una gamma diversificata di attività quali conferenze e altri tipi di evento, sostegno alla cooperazione con le organizzazioni internazionali, e sostegno al funzionamento del dialogo UE con i giovani, delle reti a livello dell'Unione e delle organizzazioni europee che perseguono un interesse generale dell'Unione;

3.4 Misure che contribuiscono all'attuazione inclusiva e di elevata qualità del programma, compreso il sostegno ad attività e organismi, quali i centri di risorse, le reti di informazione e le attività di formazione e cooperazione, che migliorano l'attuazione del programma, sviluppano la capacità delle agenzie nazionali, migliorano l'attuazione strategica, e che contribuiscono a sfruttare il potenziale degli ex partecipanti al programma Erasmus+ e di altri moltiplicatori come modelli di riferimento

positivi;

3.5 Cooperazione con altri strumenti dell'Unione e sostegno ad altre politiche dell'Unione, compreso il sostegno ad attività volte a promuovere sinergie e complementarità con altri strumenti dell'Unione e nazionali, e a promuovere la cooperazione con le strutture che attuano tali strumenti;

3.6 Attività di diffusione e sensibilizzazione volte a informare i cittadini e le organizzazioni in merito al programma e alle politiche dell'Unione nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.

4. AZIONI JEAN MONNET

4.1. L'azione Jean Monnet nel settore dell'istruzione superiore: sostegno agli istituti di istruzione superiore all'interno e all'esterno dell'Unione mediante moduli, cattedre e centri di eccellenza Jean Monnet, e mediante progetti e attività di rete Jean Monnet;

4.2 L'azione Jean Monnet in altri ambiti dell'istruzione e della formazione: attività volte a promuovere la conoscenza in merito ai temi dell'Unione negli istituti di istruzione e formazione, quali scuole e istituti di istruzione e formazione professionale;

4.3 Sostegno alle istituzioni designate di cui all'articolo 8, lettera c).

Or. en

Emendamento 847
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 25 ter

ALLEGATO II

e) Inclusione:

— numero di persone con minori opportunità che partecipano ad attività di mobilità ai fini dell'apprendimento e volontariato disaggregate per categoria di svantaggio e, ove applicabile, per combinazioni identificate di svantaggi sovrapposti;

— numero di nuove organizzazioni e istituzioni che partecipano al programma;

— percentuale di Stati membri che hanno stabilito e pubblicato obiettivi minimi di partecipazione per le persone con minori opportunità e i relativi meccanismi di comunicazione;

— tempo medio di trattamento delle singole richieste di sostegno all'accessibilità e percentuale di richieste che ricevono una risposta entro il tempo massimo stabilito nel programma di lavoro;

— percentuale di partecipanti che ricevono un sostegno individuale per l'accessibilità e che riferiscono che il sostegno ricevuto è stato sufficiente a coprire i costi della loro mobilità legati all'accessibilità;

— percentuale di partecipanti che hanno avuto accesso al sostegno psicologico prima della partenza, tra coloro che lo hanno richiesto;

— quota di coordinatori del programma e di organizzazioni ospitanti che hanno ricevuto una formazione in materia di riconoscimento e gestione della salute mentale.

b) Contributo a favore del clima:

— percentuale di attività di mobilità ai fini dell'apprendimento e volontariato che riguardano obiettivi climatici;

— percentuale di progetti di cui

all'articolo 6 che riguardano obiettivi climatici;

— percentuale di borse di studio nei settori della transizione verde assegnate ai giovani provenienti da comunità a maggiore vulnerabilità climatica;

— percentuale di progetti valutati rispetto al criterio della giustizia climatica che dimostrano un contributo misurabile alla riduzione dell'esposizione disuguale agli impatti climatici;

— numero di giovani che partecipano ai processi locali o regionali di pianificazione del clima sovvenzionati come attività di apprendimento non formale ammissibile.

c) Partecipazione giovanile nella governance del programma:

— numero di processi annuali di definizione delle priorità a livello nazionale che hanno comportato la co-progettazione con le organizzazioni giovanili;

— percentuale di osservazioni strutturate presentate al meccanismo europeo di riscontro che si riflette in modo dimostrabile nella risposta pubblica annuale della Commissione;

— numero di organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni giovanili, formalmente consultate nella preparazione degli atti delegati e dei programmi di lavoro.

Or. en

Emendamento 848
Laurence Farreng

Proposta di regolamento
Capo IX bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

IX bis ALLEGATO

INDICATORI

Le misurazioni degli indicatori quantitativi sono disaggregate, se del caso, conformemente alle norme in materia di protezione dei dati, in base al paese, al genere, alla tipologia di azione e all'attività.

1. Settori da sottoporre a sorveglianza

- Partecipazione alla mobilità ai fini dell'apprendimento e volontariato;

- Organizzazioni e istituti con una dimensione europea e internazionale rafforzata.

2. Elementi da misurare

a) Mobilità ai fini dell'apprendimento e volontariato:

- Numero di partecipanti alla mobilità ai fini dell'apprendimento;

- Numero di partecipanti ad attività di volontariato e solidarietà;

- Numero di organizzazioni e istituzioni che partecipano alle azioni del programma di cui agli articoli 4, 4 bis e 4 ter;

- Numero di richiedenti che presentano domanda per la prima volta e di nuove organizzazioni e istituzioni che partecipano alle azioni del programma di cui agli articoli 4, 4 bis e 4 ter;

- Numero di partecipanti ad attività di apprendimento virtuale;

- Percentuale di partecipanti che ritengono di aver tratto benefici dalla partecipazione ad attività di mobilità ai fini dell'apprendimento e volontariato;

- Percentuale di partecipanti che ritengono di aver rafforzato il proprio senso di appartenenza all'Europa con la partecipazione ad attività di mobilità ai fini dell'apprendimento e volontariato;

b) Cooperazione tra organizzazioni e

istituzioni:

- Numero di organizzazioni e istituzioni che partecipano alle azioni del programma di cui all'articolo 6;

- Numero di richiedenti che presentano domanda per la prima volta e di nuove organizzazioni e istituzioni che partecipano alle azioni del programma di cui all'articolo 6;

- Percentuale di organizzazioni e istituzioni che ritengono di aver sviluppato pratiche di elevata qualità a seguito della loro partecipazione alle azioni del programma di cui all'articolo 6;

c) Sostegno allo sviluppo di politiche:

- Numero di organizzazioni e istituzioni che partecipano ad azioni sovvenzionate di cui all'articolo 7;

d) Sinergie:

- Percentuale di azioni finanziate dalle risorse aggiuntive di cui all'articolo 10 o da un contributo dell'Unione proveniente da un altro programma di cui all'articolo 11;

e) Inclusione:

- Numero di persone con minori opportunità che partecipano ad attività di mobilità ai fini dell'apprendimento e volontariato;

f) Semplificazione:

- Numero di partenariati su piccola scala sostenuti ai sensi dell'articolo 6;

- Percentuale di organizzazioni e istituzioni che ritengono che le procedure per partecipare al programma siano proporzionate e semplici;

g) Contributo a favore del clima:

- Percentuale di attività di mobilità ai fini dell'apprendimento e volontariato che riguardano obiettivi climatici;

- Percentuale di progetti di cui all'articolo 6 che riguardano obiettivi ambientali e

legati ai cambiamenti climatici;

- Numero di partecipanti ad attività di mobilità ai fini dell'apprendimento e volontariato che scelgono mezzi di trasporto meno inquinanti.

Or. en